SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 maggio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO

Dal 1° giugno p.v., vigilia della festa nazionale della Repubblica italiana, la *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - uscirà stampata con alcuni elementi di colore.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 maggio 2002.

Estensione temporale dello stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 3 al 12 maggio 2002 . . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 maggio 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna e Modena colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 6 al 12 maggio 2002, e nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna in conseguenza della piena del Po che ha causato pericolosi spiaggiamenti . . . . Pag. 6

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2002.

Indizione della «Giornata nazionale dell'epilessia» . Pag. 7

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 2002.

Nomina del Commissario delegato per l'utilizzazione dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la «Missione Arcobaleno». (Ordinanza n. 3214) . . . . Pag. 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 11 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Eva Concepciòn Gerace di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo . . . . Pag. 9

DECRETO 11 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Conti Cesar di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista . . . . Pag. 10

DECRETO 11 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Dalmonego Hohn Nadia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista . . . . Pag. 11

DECRETO 16 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Blois Luciano di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. . . . . Pag. 12

DECRETO 16 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Canedo Torres De La Torre Patricia del Pilar di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. Pag. 12

DECRETO 16 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Condurache Catalin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. . . . . Pag. 13

DECRETO 16 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Giupponi n. Egner Claudia Ottilie di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo . . . . Pag. 14

DECRETO 16 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Groterath Angelika Leonie di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta Pag. 14

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 30 aprile 2002.

Monitoraggio del «Patto di stabilità interno» per l'anno 2002 per le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 . . . . Pag. 15

DECRETO 6 maggio 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,75%, con godimento 1º febbraio 2002 e scadenza 1º febbraio 2033, terza e quarta tranche . . . . . Pag. 22

DECRETO 6 maggio 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 aprile 2002 e scadenza 15 ottobre 2007, quarta e quinta tranche . . . . Pag. 23

DECRETO 9 maggio 2002.

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali, periodo 13 gennaio-12 luglio 2002. . . . . Pag. 25

DECRETO 13 maggio 2002.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 22 dicembre 1993, relativamente alla semestralità con decorrenza 22 giugno 2002 e scadenza 22 dicembre 2002. . . . . . Pag. 25

DECRETO 13 maggio 2002.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1º novembre 1995/2002, 1º maggio 1996/2003, 1º novembre 1996/2003, 1º maggio 1997/2004 e 1º maggio 1998/2005, relativamente alle semestralità con decorrenza 1º maggio 2002 e scadenza 1º novembre 2002 . . . . . Pag. 26

DECRETO 17 maggio 2002.

Misure e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 38, lettera *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481 . . . . Pag. 27

Ministero della salute

DECRETO 11 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Baltaziuk Ciesielska Ewa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 29

DECRETO 11 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Woszczyna Marcianiak Joanna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 29

DECRETO 11 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Dziugan Bucholc Joanna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 30

DECRETO 11 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lascu Ramona Rosemari di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 30

DECRETO 11 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Ben El Maghzaoui Mohamed di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 31

DECRETO 11 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Ben Ayed Khaled di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 32

DECRETO 11 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Klebi Mohamed di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 32

DECRETO 11 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Belaid Samir di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 33

DECRETO 11 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Mahmoudi Abdelbaki di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 33

DECRETO 11 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Saguer Atef di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 34

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Solecka Iwona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 35

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Darida Dorina Dana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 35

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Berci Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 36

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Tamas Cecilia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 36

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bolgar Simona Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 37

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Negrea Monica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 38

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Velcherean Claudia Simona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 38

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Spridon Voinea Nicoleta Mirela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 39

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Tolgyi Ligia Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 39

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cipilna Petcu Ioana Manuela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 40

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Urbanska Grazyna Krystyna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 40

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pascu Carmen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 41

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Rosca Valentina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 42

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Muntean Ioan Sorin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 42

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Vesa Ioana Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 43

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ungur Alina Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 43

Ministero delle attività produttive

DECRETO 10 maggio 2002.

Proroga del termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla misura 2.1.a Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA Innovazione, prevista dal Programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale» . . . . Pag. 44

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 16 maggio 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli . . . Pag. 45

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 2 maggio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Belluno. Pag. 46

PROVVEDIMENTO 2 maggio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio di Venezia 1 . . . . Pag. 46

PROVVEDIMENTO 15 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brescia Pag. 46

PROVVEDIMENTO 15 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pavia . . Pag. 47

PROVVEDIMENTO 15 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici distrettuali e del registro di Patti, Lentini e Caltagirone. Pag. 47

Agenzia del territorio

DECRETO 13 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Schio - Servizio di pubblicità immobiliare. Pag. 48

DECRETO 13 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del polo catastale di Codroipo dell'ufficio provinciale di Udine. Pag. 48

DECRETO 13 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Treviso . . . . . Pag. 49

DECRETO 13 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Padova . . . . Pag. 49

PROVVEDIMENTO 14 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Lodi . . . . Pag. 50

PROVVEDIMENTO 14 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Como . . . . Pag. 50

PROVVEDIMENTO 14 maggio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Milano . . . . Pag. 51

PROVVEDIMENTO 14 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Cremona . . . . Pag. 51

PROVVEDIMENTO 14 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Pavia, sezione staccata di Voghera. Pag. 52

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 9 maggio 2002.

Modifiche alla delibera n. 45/02/CSP. (Deliberazione n. 58/02/CSP) . . . . Pag. 53

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 28 marzo 2002.

Risorse aree depresse: modalità approvazione studi di fattibilità e definanziamenti. (Deliberazione n. 11/2002). Pag. 53

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze:

Cambi di riferimento del 27 maggio 2002 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 57

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Credito cooperativo di Segni - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Segni. Pag. 57

Ministero della salute:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dermatrans» . . . . Pag. 57

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epinitril». Pag. 58

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Meningitec» . . . . Pag. 58

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Daivonex» . . . . Pag. 58

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reminyl». Pag. 58

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lomebact» . . . . Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prevex». Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cisplatino Knoll» . . . . Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tozalin». Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticlopidina proge farm» . . . . Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Proxagol». Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Panaside». Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Perfan». Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Slodiar». Pag. 61

Banca d'Italia:

Nomina del Presidente del Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo di Segni - Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Segni, in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 61

Nomina del Commissario straordinario e dei componenti il Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo di Segni - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Segni . . . . Pag. 61

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni: Accordo quadro sul superamento del termine indicato nell'art. 2, comma 3, dell'AQN 29 luglio 1999 sul TFR e sui Fondi pensione complementare . . . . . Pag. 61

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 91 del 28 marzo 2001 del Ministero della sanità, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Etoposide".». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 30 maggio 2001). Pag. 62

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 112

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2002.

Ripartizione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali, nell'ambito della sede centrale e delle strutture periferiche, dell'Amministrazione degli archivi notarili del Ministero della giustizia.

02A05686

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 28 febbraio 2002. Situazione del bilancio dello Stato.

02A06662

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 maggio 2002.

Estensione temporale dello stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 3 al 12 maggio 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 3, 4 e 5 maggio 2002;

Vista la nota n. 23874 del 14 maggio 2002, con la quale la regione Lombardia ha chiesto l'estensione temporale dello stato di emergenza nelle province di Varese, Como, Milano e Bergamo per l'ulteriore periodo dal 5 al 12 maggio 2002;

Considerato che il protrarsi dell'eccezionale ondata di maltempo ha aggravato i danni alle infrastrutture pubbliche, alle private abitazioni ed alle attività produttive in tutto il territorio delle province colpite, provocando eventi idrogeologici diffusi su tutta l'area interessata;

Ritenuto necessario, in considerazione della intensità e della ulteriore estensione temporale dell'evento, attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2002 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza, già deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 maggio 2002, nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo, per le motivazioni di cui in premessa, è esteso sino al 12 maggio 2002 e per la durata di dodici mesi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
SCAJOLA

02A06572

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 maggio 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna e Modena colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 6 al 12 maggio 2002, e nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna in conseguenza della piena del Po che ha causato pericolosi spiaggiamenti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la nota n. 11132/02/PGR del 14 maggio 2002, con la quale la regione Emilia-Romagna ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito dell'eccezionale nubifragio verificatosi nel periodo dal 6 al 12 maggio 2002 nelle province di Bologna e Modena e per gli spiaggiamenti, conseguenti alla piena del Po, nelle province di Ferrara e Modena;

Considerato che l'eccezionale ondata di maltempo nei giorni dal 6 al 12 maggio 2002 ha causato danni alle infrastrutture pubbliche, alle private abitazioni ed alle attività produttive;

Considerato che gli eventi alluvionali del 3, 4 e 5 maggio 2002, che hanno colpito le regioni Piemonte e Lombardia, hanno provocato nei giorni dal 6 al 12 maggio 2002 una significativa piena del fiume Po che ha trasportato notevoli quantità di rifiuti solidi lungo il suo corso sul delta del Po e sulla costa delle province di Ferrara e Ravenna;

Considerato che la natura e la violenza dell'evento meteorologico hanno causato gravi difficoltà al tessuto

economico e sociale delle zone interessate, interruzioni di collegamenti viari e che, pertanto, è necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto necessario, in considerazione della intensità ed estensione dell'evento, attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 maggio 2002, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, per la durata di dodici mesi dalla data della presente dichiarazione, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna e Modena colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 6 al 12 maggio 2002 e nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna in conseguenza della piena del Po che ha causato pericolosi spiaggiamenti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAJOLA

02A06573

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2002.

Indizione della «Giornata nazionale dell'epilessia».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che la promozione della tutela della salute mentale, ed in particolare la prevenzione per la patologia dell'epilessia, è inclusa tra gli obiettivi del vigente Piano sanitario nazionale, quale potenziamento della cultura della salute;

Ritenuto opportuno promuovere una informazione corretta ed esauriente sulla prevenzione dell'epilessia nei confronti dell'opinione pubblica, da attuare attraverso la più ampia divulgazione di elementi di conoscenza concernenti la citata patologia, nonché ogni utile iniziativa da svolgersi annualmente in una specifica giornata;

Ritenuta la necessità di rivolgere una direttiva alle amministrazioni dello Stato per la promozione di iniziative nei settori di rispettiva competenza da realizzare in un'unica giornata, così da fare assumere a quest'ultima la connotazione di momento unitario di attenzione sul tema della prevenzione dell'epilessia e di sostegno alle iniziative di informazione e di diffusione dei vari aspetti della citata patologia;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 19 aprile 2002;

Sulla proposta del Ministro della salute;

ADOTTA

la seguente direttiva:

Le amministrazioni pubbliche, nella prima domenica di maggio di ogni anno, designata «Giornata nazionale dell'epilessia», assumono e sostengono, nelle rispettive competenze, iniziative volte a favorire una corretta ed esauriente informazione sulla prevenzione dell'epilessia nei confronti dell'opinione pubblica, quale potenziamento della cultura della salute.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 54

02A06466

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 2002.

Nomina del Commissario delegato per l'utilizzazione dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la «Missione Arcobaleno». (Ordinanza n. 3214).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 marzo 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare un eventuale eccezionale esodo delle popolazioni provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 1999, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 31 dicembre 1999, per fronteggiare l'eccezionale esodo delle popolazioni provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 9 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 1999, con la quale, il prof. Marco Vitale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario delegato per il coordinamento e l'utilizzo dei fondi raccolti tramite la campagna umanitaria promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la «Missione Arcobaleno» e destinati ad interventi di carattere straordinario aggiuntivi, fino al 30 giugno 1999;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1999, con la quale è stato prorogato l'incarico conferito al prof. Marco Vitale fino al 31 dicembre 1999;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 30 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 2000, con la quale è stato prorogato l'incarico conferito al prof. Marco Vitale fino al 30 giugno 2000;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 28 luglio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2000, con la quale il dott. Guido Artom è stato nominato ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario delegato, in sostituzione del prof. Marco Vitale, fino al 31 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 28 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2001, con la quale è stato prorogato l'incarico conferito al dott. Guido Artom fino al 30 aprile 2001;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2001, con la quale è stato prorogato l'incarico conferito al dott. Guido Artom fino al 30 giugno 2001;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 9 agosto 2001, con la quale è stato prorogato l'incarico conferito al dott. Guido Artom fino al 31 ottobre 2001;

Considerato che sulla base degli elementi forniti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, risulta essere stata sottoscritta una convenzione in data 2 agosto 1999, dal Commissario delegato, dal Ministero dell'ambiente e dalla Cispel export, con la quale è stato concluso un accordo per la realizzazione e l'avviamento di una discarica nella municipalità di Lezhe (Albania), nonché la successiva scrittura integrativa, in data 25 settembre 2001, con la quale la predetta Cispel export si impegna a realizzare la discarica entro il 31 dicembre 2002, ed a curare il successivo avviamento dell'impianto;

Considerato altresì che permane a tutt'oggi la necessità di portare a compimento con ogni urgenza i lavori di costruzione della discarica di Lezhe, per ovviare alle situazioni di pericolo in atto per persone e cose, anche attraverso la messa in sicurezza dell'opera, come emerge, dalla relazione predisposta dagli esperti incaricati dal Commissario delegato dott. Guido Artom e, infine, dal verbale della riunione del 28 novembre 2001 tenuta presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, comma 3, che prevede la possibilità di emanare ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 art. 5, comma 4, che prevede la possibilità di avvalersi di commissari delegati per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 3, della medesima legge;

Visto l'art. 8, comma 2-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti per la proroga della partecipa-

zione italiana alle operazioni militari internazionali», che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di conferire apposito incarico, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di assicurare il completamento urgente dei lavori di costruzione della discarica di Lezhe in Albania, fatti salvi gli effetti prodotti dalla proroga al 31 ottobre 2001, della nomina del Commissario delegato per l'utilizzo dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione per la «Missione Arcobaleno»;

Vista la nota in data 2 novembre 2001, con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di consentire il completamento dell'opera di cui sopra, ha proposto di nominare quale Commissario delegato il direttore *pro tempore* dell'A.N.P.A - Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, ing. Giorgio Cesari;

D'intesa con il Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il direttore *pro tempore* dell'A.N.P.A. - Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, ing. Giorgio Cesari, è nominato, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario delegato per l'utilizzazione dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la «Missione Arcobaleno» fino al completamento delle iniziative volte al perseguimento delle finalità indicate in premessa.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato, per la ultimazione del progetto relativo alla costruzione della discarica di Lezhe, opera in continuità con l'attività svolta dai precedenti Commissari delegati.

Art. 3.

1. Le spese che il Commissario delegato sostiene per l'espletamento dei compiti inerenti all'incarico, ferma restando la gratuità dell'attività prestata dal Commissario medesimo, gravano sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per tali spese il Commissario delegato opera con le modalità previste per i funzionari delegati ed è pertanto tenuto alla presentazione del rendiconto relativo alle spese sostenute nell'esercizio delle sue funzioni per l'intero periodo nel quale viene svolto l'incarico.

Art. 4.

1. Il Commissario delegato è tenuto, entro i trenta giorni successivi al completamento del progetto, a presentare al competente Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il conto finale relativo all'opera ed il rendiconto delle spese sostenute nell'esercizio delle sue funzioni per la successiva verifica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAJOLA

02A06470

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Eva Concepciòn Gerace di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconosci-

mento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente: «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Eva Concepciòn Gerace, nata a Anoia (Reggio Calabria) il 24 aprile 1950, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale argentino di psicologo di cui è in possesso dal 25 febbraio 1986, come attestato dal certificato di iscrizione al registro della matricola tenuto dal Ministero della salute argentino, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta;

Considerato che la richiedente ha conseguito presso l'Universidad Nacional di Mar de La Plata (Argentina) il 29 novembre 1977, il titolo accademico di licenciada en psicologia;

Considerato infine, che è in possesso di un'ampia esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2001 e del 19 febbraio 2002;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A dell'albo professionale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Considerato che, per quanto concerne la psicoterapia, non ha dimostrato di essere in possesso di una formazione accademica assimilabile a quella richiesta in Italia e che non si riscontrano dati significativi nell'esperienza professionale documentata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Eva Concepciòn Gerace, nata a Anoia (Reggio Calabria) il 24 aprile 1950, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

L'istanza relativa all'iscrizione all'albo professionale in qualità di psicoterapeuta, per le ragioni esposte in motivazione, è respinta.

Roma, 11 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

02A06604

DECRETO 11 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Conti Cesar di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Conti Cesar, nato il 18 gennaio 1961 a St. Julien en Genevois (Francia), cittadino francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale di expert comptable independant di cui è in possesso, come attestato dal certificato dell'Ordre des experts comptables di Parigi cui è iscritto dal 12 marzo 1991, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di dottore commercialista in Italia;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico diplome d'expertise-comptable, conseguito nel novembre 1990, come attestato dal Ministero della pubblica istruzione francese:

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 gennaio 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che la formazione professionale francese risulta essere più ristretta in rapporto allo spettro di attività professionali che il dottore commercialista italiano è in diritto di esercitare;

Ritenuto pertanto che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Conti Cesar, nato il 18 gennaio 1961 a St. Julien en Genevois (Francia), cittadino francese, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto commerciale; 2) revisione contabile; 3) diritto tributario.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 11 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

02A06605

DECRETO 11 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Dalmonego Hohn Nadia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Dalmonego Hohn Nadia, nata a Bolzano il 5 novembre 1952, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale di Steuerberater di cui è in possesso dal 15 gennaio 1982, come attestato dal certificato del Bayerisches Staatsministerium der Finanzen ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di dottore commercialista in Italia;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico diplom-kaufmann, conseguito 16 luglio 1977, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Colonia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 9 novembre 2001 e del 28 marzo 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indieate;

Considerato che la formazione professionale tedesca risulta essere più ristretta in rapporto allo spettro di attività professionali che il dottore commercialista italiano è in diritto esercitare;

Ritenuto pertanto che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Dalmonego Hohn Nadia, nata a Bolzano il 5 novembre 1952, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto commerciale; 2) diritto fallimentare.

Art. 3

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 11 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato con successo la prova scritta.

c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

02A06606

DECRETO 16 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Blois Luciano di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diploma di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Blois Luciano, nato a Ferrara il 16 luglio 1957, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di chartered engineer conseguito il 29 ottobre 2001 a Londra presso l'Engineering Council, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato altresì che è in possesso del titolo di member della istitution of mining and mettallurgy di Londra dal 4 ottobre 2001;

Considerato infine che il richiedente ha maturato ampia esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 gennaio 2002 e dell'11 febbraio 2002;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto pertanto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A - settore industriale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Blois Luciano, nato a Ferrara il 16 luglio 1957, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A, settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 16 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

02A06665

DECRETO 16 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Canedo Torres De La Torre Patricia del Pilar di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diploma di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Canedo Torres De La Torre Patricia del Pilar, nata a Ica (Perù) il 2 dicembre 1957, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale di cui è

in possesso dal novembre 2000, come attestato dal certificato di iscrizione al Colegio de Psicologos di Lima (Perù), ai fini dell'accesso ed l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che è in possesso di un titolo di studio accademico licenciado en psicologia conseguito presso l'Università Inca Garcilaso de La Vega di Lima il 30 marzo 1983;

Considerato altrsì che ha conseguito l'abilitazione professionale nel novembre 2000 presso lo stesso ordine cui è iscritta;

Considerato che la richiedente ha documentato di avere maturato ampia esperienza professionale nel settore;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi dell'11 gennaio 2002;

Visto il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiesta abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro dipendente, rinnovato dalla questura di Milano in data 24 luglio 2001, valido fino al 23 luglio 2003;

Decreta:

Alla sig.ra Canedo Torres De La Torre Patricia del Pilar, nata a Ica (Perù) il 2 dicembre 1957, cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 16 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

02A06666

DECRETO 16 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Condurache Catalin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diploma di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Condurache Catalin, nato a Falticeni (Romania) il 30 luglio 1970, cittadino rumeno, diretto ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale rumeno di inginer electric - specializarea calculatoare conseguito il 1° agosto 1995 presso l'Universitatea tecnica Gh. Asachi di Isai in Romania, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 febbraio 2002;

Preso atto dal parere espresso dal rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - Sezione A, settore informazione, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro dipendente, rinnovato dalla questura di Firenze in data 11 febbraio 1999, valido fino al 14 marzo 2003;

Decreta:

Al sig. Condurache Catalin, nato a Falticeni (Romania) il 30 luglio 1970, cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sezione A, settore informazioni - e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 16 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

02A06667

DECRETO 16 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Giupponi n. Egner Claudia Ottilie di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diploma di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Giupponi n. Egner Claudia Ottilie, nata a Krumbach (Germania) il 30 novembre 1967, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo accademico e professionale di psychologin, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo in Italia;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico diplom-psychologin nel luglio 1999 presso l'Universitat Konstanz (Germania);

Considerato che ha dimostrato di aver maturato esperienza professionale biennale, nale campo della psicologia, e pertanto di essere in possesso del requisito richiesto ai sensi della direttiva comunitaria n. 89/48 - art. 3, comma 1, lettera *b)*;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 gennaio 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - Sezione A dell'albo professionale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Giupponi n. Egner Claudia Ottilie, nata a Krumbach (Germania) il 30 novembre 1967, cittadina tedesca, sono riconosciuti il titolo denominato in premessa quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 16 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

02A06668

DECRETO 16 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Groterath Angelika Leonie di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizo in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Groterath Angelika Leonie nata a Neustadt an der Weinstrasse (Germania) il 16 novembre 1954, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dei propri titoli accademici e professionali di psychologin e di psychologische psychotherapeutin, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo e di psicoterapeuta in Italia;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico «diplom-psychologin» nel novembre 1979 presso l'Universitat Marburg an der Lahn (Germania);

Considerato che ha dimostrato di aver maturato esperienza professionale pluriennale, nel campo della psicologia, e pertanto di essere in possesso del requisito richiesto ai sensi della direttiva comunitaria n. 89/48, art. 3, comma 1, lettera *b)*;

Considerato che la richiedente ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio della medicina naturale quale psicologa laureata nel settore della psicoterapia nel gennaio 1985, come attestato dal certificato rilasciato dall'ufficio per l'ordine pubblico del «Landeshauptstadt Stuttgart»;

Preso atto altresì che la sig.ra Groterath ha conseguito il titolo accademico di doktors der sozialwissenschaften nel dicembre 1986 presso la facoltà di sociologia della «Justus-Liebig-Universitat» di Giessen (Germania);

Preso atto inoltre che ha conseguito il titolo di specializzazione di psychodrama-therapeut presso il «Moreno Institut» di Stuttgart nel marzo 1986;

Considerato infine che ha conseguito l'abilitazione come psychologische psychotherapeutin nel gennaio 1999, come certificato dall'ufficio regionale per la sicurezza sul lavoro, per la tutela contro le immissioni e per la salute di Homburg (Germania);

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 9 novembre 2001 e dell'11 gennaio 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - Sezione A dell'albo professionale - e di psicoterapeuta, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Groterath Angelika Leonie, nata a Neustadt an der Weinstrasse (Germania) il 16 novembre 1954, cittadina tedesca, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e degli psicoterapeuti e l'esercizio di dette professioni in Italia.

Roma, 16 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

02A06669

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 aprile 2002.

Monitoraggio del «Patto di stabilità interno» per l'anno 2002 per le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto l'art. 24, commi 10, 11 e 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che, al fine di consentire il monitoraggio del fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno per l'anno 2002, prevede per le regioni, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti la trasmissione trimestrale al Ministero dell'economia e delle finanze di informazioni sugli incassi e sui pagamenti (comma 10), sugli impegni (comma 11) e, per i soli comuni e province, sulle eventuali operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non registrate nel conto di tesoreria (comma 12);

Visto l'art. 24, comma 13, della citata legge n. 448 del 2001 che prevede che il prospetto in base al quale devono essere fornite le informazioni e le modalità per la trasmissione devono essere definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno da adottarsi entro il mese di febbraio 2002;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2002, n. 75, che ha spostato il predetto termine al mese di aprile 2002;

Considerato che le disposizioni per l'osservanza del patto di stabilità interno per il triennio 2002-2004 sono state fissate per le regioni a statuto ordinario con l'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2001, n. 405, mentre, per le province ed i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, tali disposizioni sono contenute nell'art. 24, commi da 1 a 4, della suddetta legge n. 448 del 2001;

Ravvisata la necessità di predisporre prospetti di rilevazione differenziati per le regioni a statuto ordinario, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti;

Decreta:

Articolo unico

1. Le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A. - le informazioni di cui all'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo i prospetti e con le

modalità definite dall'allegato *A* al presente decreto; i prospetti devono essere trasmessi trimestralmente entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2002

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
MONORCHIO

Il capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
MALINCONICO

ALLEGATO *A*

Prospetti e relative istruzioni per il monitoraggio del fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno per l'anno 2002, di cui all'art. 24, commi 10, 11 e 12, della legge n. 448 del 2001.

1. *Adempimenti degli enti tenuti al monitoraggio.*

I prospetti da utilizzare sono rispettivamente i seguenti:

Mod. 1: monitoraggio per le regioni a statuto ordinario;

Mod. 2: monitoraggio per le province;

Mod. 3: monitoraggio per i comuni superiori a 60.000 abitanti.

I suddetti modelli devono essere trasmessi entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre.

I modelli vanno inviati, esclusivamente via e-mail o via fax, al seguente indirizzo:

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato I.Ge.P.A. - Ufficio II

e-mail: pattostab@tesoro.it

fax: 06/47613522 - fax: 06/4814027.

I dati relativi al 1° trimestre 2000 e 2002 non devono essere trasmessi.

2. *Indicazioni di carattere generale.*

Denominazione dell'Ente: sui prospetti deve essere obbligatoriamente riportata la denominazione dell'Ente e, per i comuni non capoluogo, anche la provincia di appartenenza.

Popolazione di riferimento: i comuni, per la determinazione della popolazione di riferimento da considerare ai fini degli adempimenti connessi con il patto di stabilità interno, applicano il criterio previsto dall'art. 156 del testo unico degli enti locali (popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT ovvero, per il 2002, quella al 31 dicembre 2000).

Unità di misura da adottare: i dati da riportare sui modelli devono essere espressi in migliaia di euro. Per l'anno 2000, i dati espressi in milioni di lire devono essere convertiti in migliaia di euro al tasso fisso di 1936,27 lire.

Prospetti da utilizzare: si raccomanda agli enti di adottare, per la trasmissione dei dati, esclusivamente prospetti conformi ai modelli rappresentati nel presente decreto. La modulistica può essere acquisita direttamente dal sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze, prelevando il file «Modulistica» contenuto nella cartella riguardante il patto di stabilità interno, digitando il seguente indirizzo: www.tesoro.it/web/docu_indici/Area_Normativa/patto_stabilita_int_2002.htm

Referenti e loro recapiti per eventuali chiarimenti: è opportuno che, unitamente ai prospetti, vengano trasmesse le informazioni sui referenti della rilevazione e sui recapiti ai quali rivolgersi in caso di richiesta di chiarimenti (e-mail, fax, telefono).

3. *Metodologia di rilevazione dei dati.*

Nella compilazione dei modelli occorre far riferimento, per entrambi gli esercizi 2000 e 2002 posti a confronto, a dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che va dal 1° gennaio al 30 settembre, e così via).

3.1. Per la rilevazione degli incassi e dei pagamenti (conto competenza + conto residui) i modelli devono essere compilati con riferimento alle entrate effettivamente riscosse e alle uscite effettivamente pagate registrate dal tesoriere dell'Ente. Qualora nel corso dell'esercizio 2002 il tesoriere registri incassi senza reversale o pagamenti senza mandato (carte contabili) è necessario in ogni caso che l'Ente provveda ad una rapida regolarizzazione dei sospesi di tesoreria o quanto meno, ai fini del monitoraggio, operi le necessarie stime per una corretta allocazione di detti sospesi. I dati, ove possibile, devono essere coerenti con quelli trasmessi trimestralmente ai sensi dell'art. 30 della legge n. 468 del 1978.

3.2. Per la rilevazione degli impegni, i modelli devono essere compilati con riferimento:

per l'anno 2000, (rilevazioni infrannuali), agli impegni assunti registrati nella contabilità dell'ente (es. partitari, ecc.) e, per la rilevazione annuale, al conto consuntivo 2000;

per l'anno 2002 agli impegni assunti registrati nella contabilità dell'ente (es. partitari, ecc.).

3.3. Per la rilevazione delle informazioni aggiuntive (con riferimento solo alle province e ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti), i dati da rappresentare in termini di cassa rispondono all'esigenza di acquisire, tramite il monitoraggio, informazioni, anche di natura economica, sull'adempimento del patto di stabilità interno e sulle «eventuali operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non registrate nel conto di tesoreria» (come previsto dal comma 12 dell'art. 24 della legge finanziaria 2002).

In particolare:

la lettera «A» si riferisce alle disponibilità liquide, anche provenienti da mutui, presso conti correnti bancari diversi da quello di tesoreria. Per tali voci deve essere indicato l'importo del saldo, alla data del periodo cui si riferisce la rilevazione, risultante dagli estratti conti bancari;

la lettera «B» si riferisce alle operazioni di impiego di disponibilità liquide di qualsiasi natura non detenute e registrate nel c/c di tesoreria: ad esempio, acquisto di titoli (pubblici o privati), operazioni pronti c/termine, disponibilità in gestione amministrata, ecc. Per tali voci deve essere indicato il valore delle operazioni di investimento, alla data del periodo cui si riferisce la rilevazione, risultante dagli estratti-conto bancari;

le lettere da «C» ad «H» si riferiscono alle informazioni aggiuntive richieste con l'allegato C1 alla circolare n. 4 del 2000 per il monitoraggio del «Patto di stabilità interno» relativo agli anni 2000 e 2001.

Mod. 1 - MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2002- Art. 24, commi 10 e 11, della legge n. 448 del 2001

REGIONE ____________________

(migliaia di euro)

DATI TRIMESTRALI CUMULATI PER GLI ANNI 2000 E 2002

SPESA		RIFERIMENTI NORMATIVI	PAGAMENTI		IMPEGNI	
			A tutto il .... trimestre		A tutto il .... trimestre	
			2000 (1)	2002	2000 (1)	2002
	TITOLO I - SPESE CORRENTI					
S01	TOTALE TITOLO I					
a detrarre: S02	*Interessi passivi*	Art. 1 - c. 1 - legge n. 405/2001				
S03	Spese correnti finanziate da programmi comunitari	Art. 1 - c. 1 - legge n. 405/2001				
S04	Spese correnti relative all'assistenza sanitaria	Art. 1 - c. 1 - legge n. 405/2001				
S05	Spese correnti necessarie per l'esercizio delle funzioni statali trasferite nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali	Art. 1 - c. 2 - legge n. 405/2001				
	di cui: *spese per il personale*					
	spese per acquisto di beni e servizi					
	spese per trasferimenti correnti a imprese					
	altro					
S10	SPESE CORRENTI soggette al vincolo del 4,5% (S01-S02-S03-S04-S05)					

(1) I dati relativi all'anno 2000 devono essere trasmessi in migliaia di euro, convertendo i dati espressi in milioni di lire al tasso fisso di 1936,27

Mod. 2 - MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2002 - Art. 24, commi 10, 11 e 12, della legge n. 448 del 2001

PROVINCIA ______________________

(migliaia di euro)

DATI TRIMESTRALI CUMULATI PER GLI ANNI 2000 E 2002

			RIFERIMENTI AL BILANCIO O RIFERIMENTI NORMATIVI	INCASSI	
		ENTRATA		A tutto il .... trimestre	
				2000 [1]	2002
		TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
	E01	Addizionale IRPEF	Titolo 1°- parte cat.1^		
	E02	Addizionale consumo energia elettrica	Titolo 1°- parte cat.1^		
	E03	Imposta provinciale di trascrizione	Titolo 1°- parte cat.1^		
	E04	Imposta sulle assicurazioni R.C. Auto	Titolo 1°- parte cat.2^		
	E05	Altre entrate tributarie			
	E06	TOTALE TITOLO I	TITOLO 1°		
		TITOLO II - ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI			
	E07	TOTALE TITOLO II	TITOLO 2°		
a detrarre:	E08	Trasferimenti correnti da Stato	Titolo 2°- cat.1^		
	E09	Trasferimenti correnti da U.E.	Titolo 2° - cat. 4^		
	E10	Trasferim.corr. dagli altri enti partecipanti al patto	Titolo 2° - cat. 2^-3^-parte 5^		
	E11	ENTRATE TITOLO II (E07-E08-E09-E10)			
	E12	TOTALE TITOLO III	TITOLO 3°		
		TITOLO IV - ALIENAZ., TRASF. DI CAPITALI, RISCOSSIONE CREDITI			
	E13	TOTALE TITOLO IV	TITOLO 4°		
a detrarre:	E14	Proventi dalla dismissione di beni immobiliari	Titolo 4° - parte cat. 1^		
	E15	Proventi dalla dismissione di attività finanziarie	Titolo 4° - parte cat. 1^		
	E16	Trasferimenti in conto capitale dallo Stato	Titolo 4° - cat. 2^		
	E17	Trasferimenti in conto capitale dalla U.E.	Titolo 4° - parte cat. 4^ (o 5^)		
	E18	Trasferim. in c/ cap.le dagli altri enti partecipanti al patto	Titolo 4° - cat. 3^-parte 4^		
	E19	Riscossione di crediti	Titolo 4° - cat. 6^		
	E20	ENTRATE TITOLO IV (E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19)			
	E21	ENTRATE CON CARATTERE DI ECCEZIONALITA'	Art. 28 legge n. 448/1998		
	E22	INCASSI NETTI (E06+E11+E12+E20-E21)			

[1] **I dati relativi all'anno 2000 devono essere trasmessi in migliaia di euro, convertendo i dati espressi in milioni di lire al tasso fisso di 1936,27**

Mod. 2 - MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2002 - Art. 24, commi 10, 11 e 12, della legge n. 448 del 2001

PROVINCIA ____________

(migliaia di euro)

DATI TRIMESTRALI CUMULATI PER GLI ANNI 2000 E 2002

	S P E S A	RIFERIMENTI AL BILANCIO O RIFERIMENTI NORMATIVI	PAGAMENTI		IMPEGNI	
			A tutto il .... trimestre		A tutto il .... trimestre	
			2000 [1]	2002	2000 [1]	2002
	TITOLO I - SPESE CORRENTI					
S01	TOTALE TITOLO I	TITOLO 1°				
a detrarre: S02	Interessi passivi	Titolo 1° - intervento 6°				
S03	Spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dalla U.E. e dagli altri Enti partecipanti al patto	Art. 28 legge n. 448/1998				
S04	Spese con carattere di eccezionalità	Art. 28 legge n. 448/1998				
S05	**SPESE CORRENTI rilevanti ai fini del saldo finanziario (S01-S02-S03-S04)**					
S06	SPESE CORRENTI correlate a modifiche legislative	Art. 24, c. 3, legge n. 448/2001				
S07	SPESE CORRENTI di cui all'art. 3 della legge n. 75/02	Art. 24, c. 4 bis, 1° e 2° per.				
S10	**SPESE CORRENTI soggette al vincolo del 6% (S05-S06+S07)**					
B01	**SALDO FINANZIARIO (E22)-(S05)**					

	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE *(incassi e pagamenti)*	A tutto il .... trimestre	
		2000 [1]	2002
A	Disponibilità liquide presso il sistema bancario (escluso il c/c di tesoreria)	#######	
B)	Investimenti in operazioni finanziarie (escluso il c/c di tesoreria)	#######	
C)	Riscossioni di crediti da Aziende di pubblici servizi per regolazione anticipazioni		
D)	Incassi per mutui a ripiano disavanzi Aziende di pubblici servizi		
E)	Pagamenti per trasferimenti correnti ad Aziende di pubblici servizi per regolazione anticipazioni		
F)	Pagamenti per trasferimenti correnti ad Aziende di pubblici servizi per contributi in conto esercizio		
G)	Concessioni di crediti ad Aziende di pubblici servizi per anticipazioni		
H)	IRAP a carico del datore di lavoro		

[1] I dati relativi all'anno 2000 devono essere trasmessi in migliaia di euro, convertendo i dati espressi in milioni di lire al tasso fisso di 1936,27

Mod. 3 - MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2002 - Art. 24, commi 10, 11 e 12, della legge n. 448 del 2001

COMUNE di ____________________ (Prov. ________)

(migliaia di euro)

DATI TRIMESTRALI CUMULATI PER GLI ANNI 2000 E 2002

ENTRATA		RIFERIMENTI AL BILANCIO O RIFERIMENTI NORMATIVI	INCASSI - A tutto il .... trimestre 2000 [1]	INCASSI - A tutto il .... trimestre 2002
	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
E01	ICI	Titolo 1° - parte cat.1^		
E02	Addizionale IRPEF	Titolo 1° - parte cat.1^		
E03	Compartecipazione IRPEF	Titolo 1° - parte cat.1^		
E04	TARSU	Titolo 1° - parte cat.2^		
E05	Altre entrate tributarie			
E06	TOTALE TITOLO I	TITOLO 1°		
	TITOLO II - ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI			
E07	TOTALE TITOLO II	TITOLO 2°		
a detrarre:	E08 Trasferimenti correnti da Stato	Titolo 2° - cat.1^		
	E09 Trasferimenti correnti da U.E.	Titolo 2° - cat. 4^		
	E10 Trasferim.corr. dagli altri enti partecipanti al patto	Titolo 2° - cat. 2^-3^-parte 5^		
E11	ENTRATE TITOLO II (E07-E08-E09-E10)			
E12	TOTALE TITOLO III	TITOLO 3°		
	TITOLO IV - ALIENAZ., TRASF. DI CAPITALI, RISCOSSIONE CREDITI			
E13	TOTALE TITOLO IV	TITOLO 4°		
a detrarre:	E14 Proventi dalla dismissione di beni immobiliari	Titolo 4° - parte cat. 1^		
	E15 Proventi dalla dismissione di attività finanziarie	Titolo 4° - parte cat. 1^		
	E16 Trasferimenti in conto capitale dallo Stato	Titolo 4° - cat. 2^		
	E17 Trasferimenti in conto capitale dalla U.E.	Titolo 4° - parte cat. 4^ (o 5^)		
	E18 Trasferim. in c/ cap.le dagli altri enti partecipanti al patto	Titolo 4° - cat. 3^-parte 4^		
	E19 Riscossione di crediti	Titolo 4° - cat. 6^		
E20	ENTRATE TITOLO IV (E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19)			
E21	ENTRATE CON CARATTERE DI ECCEZIONALITA'	Art. 28 legge n. 448/1998		
E22	INCASSI NETTI (E06+E11+E12+E20-E21)			

[1] I dati relativi all'anno 2000 devono essere trasmessi in migliaia di euro, convertendo i dati espressi in milioni di lire al tasso fisso di 1936,27

Mod. 3 - MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2002 - Art. 24, commi 10, 11 e 12, della legge n. 448 del 2001

COMUNE di ____________________ (Prov. __________)

(migliaia di euro)

DATI TRIMESTRALI CUMULATI PER GLI ANNI 2000 E 2002

SPESA		RIFERIMENTI AL BILANCIO O RIFERIMENTI NORMATIVI	PAGAMENTI A tutto il .... trimestre 2000 (1)	PAGAMENTI A tutto il .... trimestre 2002	IMPEGNI A tutto il .... trimestre 2000 (1)	IMPEGNI A tutto il .... trimestre 2002
	TITOLO I - SPESE CORRENTI					
S01	TOTALE TITOLO I	TITOLO 1°				
a detrarre:	S02 Interessi passivi	Titolo 1° - intervento 6°				
	S03 Spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dalla U.E. e dagli altri Enti partecipanti al patto	Art. 28 legge n. 448/1998				
	S04 Spese con carattere di eccezionalità	Art. 28 legge n. 448/1998				
S05	**SPESE CORRENTI rilevanti ai fini del saldo finanziario (S01-S02-S03-S04)**					
	S06 SPESE CORRENTI correlate a modifiche legislative	Art. 24, c. 3, legge n. 448/2001				
	S07 SPESE CORRENTI di cui all'art. 3 della legge n. 75/02	Art. 24, c. 4 bis, 1° e 2° per.				
S10	**SPESE CORRENTI soggette al vincolo del 6% (S05-S06+S07)**					
B01	**SALDO FINANZIARIO (E22)-(S05)**					

	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE *(incassi e pagamenti)*	A tutto il .... trimestre 2000 (1)	A tutto il .... trimestre 2002
A	Disponibilità liquide presso il sistema bancario (escluso il c/c di tesoreria)	======	
B)	Investimenti in operazioni finanziarie (escluso il c/c di tesoreria)	======	
C)	Riscossioni di crediti da Aziende di pubblici servizi per regolazione anticipazioni		
D)	Incassi per mutui a ripiano disavanzi Aziende di pubblici servizi		
E)	Pagamenti per trasferimenti correnti ad Aziende di pubblici servizi per regolazione anticipazioni		
F)	Pagamenti per trasferimenti correnti ad Aziende di pubblici servizi per contributi in conto esercizio		
G)	Concessioni di crediti ad Aziende di pubblici servizi per anticipazioni		
H)	IRAP a carico del datore di lavoro		

(1) I dati relativi all'anno 2000 devono essere trasmessi in migliaia di euro, convertendo i dati espressi in milioni di lire al tasso fisso di 1936,27

02A06715

DECRETO 6 maggio 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,75%, con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° febbraio 2033, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 maggio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 42.338 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 13 marzo 2002, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,75% con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° febbraio 2033;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,75%, con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° febbraio 2033, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 13 marzo 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 13 marzo 2002.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto ministeriale 13 marzo 2002, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 13 marzo 2002, entro le ore 11 del giorno 13 maggio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 13 marzo 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 13 marzo 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 maggio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 maggio 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 103 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 maggio 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2033 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 13 marzo 2002, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A06468

DECRETO 6 maggio 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 aprile 2002 e scadenza 15 ottobre 2007, quarta e quinta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 maggio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 42.338 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 5 e 16 aprile 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 aprile 2002 e scadenza 15 ottobre 2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 aprile 2002 e scadenza 15 ottobre 2007, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 5 aprile 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 5 aprile 2002.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 5 aprile 2002, entro le ore 11 del giorno 13 maggio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 5 aprile 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quinta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quarta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 5 aprile 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 maggio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, e con esclusione di quelle relative alle operazioni di concambio di cui ai decreti ministeriali n. 006395 del 21 marzo 2002 e n. 006539 del 16 aprile 2002, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 maggio 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 30 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 maggio 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2007 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 5 aprile 2002, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A06467

DECRETO 9 maggio 2002.

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali, periodo 13 gennaio-12 luglio 2002.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 gennaio 2002;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura del 2,78 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A06473

DECRETO 13 maggio 2002.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 22 dicembre 1993, relativamente alla semestralità con decorrenza 22 giugno 2002 e scadenza 22 dicembre 2002.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE II - UFFICIO V

Visto il decreto ministeriale n. 101648 del 21 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 22 dicembre 1993, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 2.582.280.000,00.

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alla semestralità con decorrenza 22 giugno 2002 e scadenza 22 dicembre 2002;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della semestralità con decorrenza 22 giugno 2002, relativa ai medesimi certificati di credito;

Decreta:

A sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro decennali 22 dicembre 1993/2003, (codice titolo IT0000366689), relativamente alla diciottesima semestralità, di scadenza 22 dicembre 2002, è determinato nella misura del 2,15%.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessivi € 55.519.020,00 e faranno carico al capitolo 2216 (unità revisionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2002

Il direttore: CANNATA

02A06675

DECRETO 13 maggio 2002.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° novembre 1995/2002, 1° maggio 1996/2003, 1° novembre 1996/2003, 1° maggio 1997/2004 e 1° maggio 1998/2005, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° maggio 2002 e scadenza 1° novembre 2002.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICIO V

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 594573/313 del 26 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° novembre 1995, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 8.504.119.872,00;

n. 787056/322 del 9 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 6.379.548.942,04;

n. 788313/329 del 12 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 novembre 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° novembre 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 8.213.111.970,48;

n. 178882/336 del 23 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1997, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 1997, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 8.854.036.448,76;

n. 471884/347 del 23 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1998, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 1998, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 9.851.966.301,60,

i quali indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° maggio 2002 e scadenza 1° novembre 2002;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° maggio 2002, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle semestralità di scadenza 1° novembre 2002, è determinato nella misura del:

2,05% per i CCT settennali 1° novembre 1995/2002, (codice titolo IT0000367398), cedola n. 14;

2,05% per i CCT settennali 1° maggio 1996/2003, (codice titolo IT0000367620), cedola n. 13;

1,90% per i CCT settennali 1° novembre 1996/2003, (codice titolo IT0000367828), cedola n. 12;

1,90% per i CCT settennali 1° maggio 1997/2004, (codice titolo IT0001115366), cedola n. 11;

1,90% per i CCT settennali 1° maggio 1998/2005, (codice titolo IT0001224275), cedola n. 9.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessivi € 816.578.390,39 così ripartiti:

€ 174.334.457,38 per i CCT settennali 1° novembre 1995/2002 (codice titolo IT0000367398);

€ 130.780.753,31 per i CCT settennali 1° maggio 1996/2003 (codice titolo IT0000367620);

€ 156.049.127,44 per i CCT settennali 1° novembre 1996/2003 (codice titolo IT0000367828);

€ 168.226.692,53 per i CCT settennali 1° maggio 1997/2004 (codice titolo IT0001115366);

€ 187.187.359,73 per i CCT settennali 1° maggio 1998/2005 (codice titolo IT0001224275),

e faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2002

Il direttore: CANNATA

02A06676

DECRETO 17 maggio 2002.

Misure e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 38, lettera *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, concernente l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto in particolare l'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 249 del 1997, in base al quale alla copertura finanziaria di parte dell'onere di «funzionamento», si provvede con le modalità di cui all'art. 2, comma 38, lettera *b)*, e commi successivi, della legge n. 481 del 1995;

Visto l'art. 2, comma 38, lettera *b)*, della predetta legge n. 481/1995, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, per stabilire le misure e modalità di versamento del contributo che i soggetti interessati devono versare per sostenere l'onere derivante dall'istituzione del funzionamento delle autorità;

Considerato che il citato comma 38, lettera *b)*, della legge n. 481/1995 dispone tra l'altro, che il contributo va versato entro il 31 luglio di ogni anno;

Visto il comma 40, del citato art. 2, della legge n. 481 del 1995, in base al quale le somme di cui al comma 38, lettera *b)*, sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato;

Vista la comunicazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la quale vengono proposte le modalità di applicazione e la misura del contributo da valere per l'anno 2002, secondo la specifica decisione in merito adottata dal consiglio dell'Autorità nella riunione del 10 aprile 2002;

Visto il parere emesso dal Ragioniere generale dello Stato il 26 aprile 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti tenuti al versamento del contributo, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono quelli operanti nelle seguenti categorie:

a) fornitori di servizi pubblici di telecomunicazione e/o di reti pubbliche di telecomunicazione;

b) emittenti televisive:

b.1) su frequenze terrestri;

b.2) via cavo e satellite.

c) emittenti radio, anche via cavo e satellite;

d) editori:

d.1) giornali quotidiani;

d.2) periodici e riviste;

d.3) agenzie di stampa a carattere nazionale;

d.4) editoria elettronica e digitale.

e) concessionarie di pubblicità:

e.1) da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi;

e.2) da diffondere su giornali quotidiani o periodici;

e.3) da trasmettere per via telematica.

f) fornitori di servizi e prodotti di comunicazione telematici, interattivi e multimediali:

f.1) fornitori di servizi di accesso;

f.2) fornitori di servizi d'informazione;

f.3) produttori e distributori di servizi e prodotti interattivi e multimediali.

g) produttori e distributori di programmi radiotelevisivi.

2. Il contributo è determinato applicando la percentuale di cui al successivo art. 3 sui ricavi iscritti nell'ultimo bilancio approvato e conseguiti a fronte di attività ricadenti nelle tipologie esercitate dalle categorie di operatori di cui al comma 1, al netto delle quote riversate agli operatori terzi. Per l'anno 2002, per favorire la presenza di un mercato concorrenziale e la capacità competitiva dei soggetti operanti nel settore della comunicazione, in considerazione dell'impegno in innovazione, anche tecnologica, richiesto dal progressivo sviluppo del processo di convergenza previsto dalla società dell'informazione, il contributo non viene calcolato sui ricavi derivanti dalle seguenti attività:

a) attività esercitate da meno di due anni rientranti in una o più delle categorie di cui al comma 1, purché i ricavi stessi non derivino da pari attività esercitate nei precedenti due anni da soggetti comunque diversi dal dichiarante;

b) attività proprie di settori destinatari di specifici interventi pubblici, in quanto riconosciuti «in stato di crisi»;

c) attività esercitate sulla base di concessioni, autorizzazioni e licenze rilasciate per copertura a livello locale;

d) attività editoriali limitatamente a giornali quotidiani, periodici e riviste, compresa l'editoria elettronica e digitale;

e) attività per servizi e prodotti di comunicazione telematici, interattivi e multimediali.

Art. 2.

1. Il versamento del contributo va eseguito entro il 31 luglio 2002, direttamente allo sportello della Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, secondo il domicilio fiscale dei soggetti interessati, previa compilazione dell'ordinaria distinta di versamento mod.124T, ovvero a mezzo del servizio dei conti correnti postali, previa compilazione del bollettino di conto corrente postale

già intestato alla medesima tesoreria. Su entrambi i modelli occorre riportare, tra l'altro, il codice fiscale del versante e l'anno per il quale si versa il contributo.

Il versamento deve affluire al capitolo 3694, art. 9.

Art. 3.

La percentuale del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, per l'anno 2002, è fissata nella misura dello 0.37 per mille dei ricavi di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 4.

1. I soggetti operanti nelle categorie di cui all'art. 1, comma 1, sono tenuti a comunicare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 15 settembre 2002, il codice fiscale, i dati relativi alla categoria di appartenenza, l'ammontare dei ricavi iscritti al bilancio e quelli sui quali viene calcolato il contributo, l'ammontare del contributo versato e gli estremi del versamento effettuato. Nel caso in cui il soggetto svolga attività rientranti in più di una delle categorie di cui all'art. 1, comma 1, comunica la categoria prevalente determinata in relazione ai ricavi.

2. Per la comunicazione di cui al comma 1 deve essere utilizzata copia del modello allegato al presente decreto, recante la sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi ed ai fini della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sulla materia.

3. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui al comma 2, nonché l'indicazione, nello stesso modello, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2002

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Dipartimento risorse umane e finanziarie
Centro direzionale isola B5 —
Pal. Torre Francesco - 80143 Napoli

SEZIONE 1: RIFERIMENTI ANAGRAFICI

Il sottoscritto .... nella qualità di ....
dell'impresa .... iscritta alla C.C.I.A.A. di ....
al numero ....
reg. imprese n. .... codice fiscale ....
p. I.V.A. .... sede legale .... prov. ....
via .... n. ... c.a.p. ....
tel. .... fax .... E-mail ....
Estremi iscrizione ROC: ....;

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. ... del decreto ministeriale ....

SEZIONE 2: VALORI CONTABILI
E CATEGORIE DI APPARTENENZA

Ammontare complessivo dei ricavi conseguiti: € ....
(riportare l'ammontare complessivo dei ricavi del valore della produzione).

Ammontare complessivo dei ricavi conseguiti assoggettati e/o esenti: € ....;

Categoria di appartenenza prevalente (per base imponibile): Cat. (indicare la lettera e la definizione di cui all'art. 1, comma 1) ...;

Calcolo del contributo dello 0.37 per mille:

Cat.	Attività esercitata	Cod. Istat	Ricavi imponibili €:	Ricavi esclusi/esenti € (*)
Resid.				
Resid.				
		TOTALE		
Contributo: 0.37 × A/1000				
Estremi del versamento:				(allegare dotocopia della ricevuta)

(*) Note: fornire le motivazioni dell'esclusione/esenzione
....
....
....

Data

Il legale rappresentante
timbro e firma

02A06693

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Baltaziuk Ciesielska Ewa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Baltaziuk Ciesielska Ewa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1983 presso il Liceo medico di Szczecinek (Polonia) dalla sig.ra Baltaziuk Ciesielska Ewa, nata a Szczecinek (Polonia) il giorno 26 aprile 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Baltaziuk Ciesielska Ewa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05667

DECRETO 11 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Woszczyna Marcianiak Joanna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Woszczyna Marcianiak Joanna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1991 presso il Liceo medico di Rybnik (Polonia) dalla sig.ra Woszczyna Marcianiak Joanna, nata a Sycow (Polonia) il giorno 7 dicembre 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Woszczyna Marcianiak Joanna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente,

la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05668

DECRETO 11 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Dziugan Bucholc Joanna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dziugan Bucholc Joanna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka, conseguito nell'anno 1988 presso il Liceo medico di Plock (Polonia) dalla sig.ra Dziugan Bucholc Joanna, nata a Plock (Polonia) il giorno 21 agosto 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dziugan Bucholc Joanna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05669

DECRETO 11 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lascu Ramona Rosemari di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lascu Ramona Rosemari ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist, conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali

si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist, conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Lascu Ramona Rosemari, nata a Bucarest (Romania) il giorno 17 marzo 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lascu Ramona Rosemari è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05670

DECRETO 11 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Ben El Maghzaoui Mohamed di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Ben El Maghzaoui Mohamed ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere, conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dal sig. Ben El Maghzaoui Mohamed, nato a Souk Iahad (Tunisia) il giorno 18 ottobre 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Ben El Maghzaoui Mohamed è autorizzato ad esercitare in Italia, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05671

DECRETO 11 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Ben Ayed Khaled di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Ben Ayed Khaled ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere, conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115. e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dal sig. Ben Ayed Khaled, nato a Chebba (Tunisia) il giorno 26 agosto 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Ben Ayed Khaled è autorizzato ad esercitare in Italia, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05672

DECRETO 11 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Klebi Mohamed di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Klebi Mohamed ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere, conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dal sig. Klebi Mohamed, nato a Chebba (Tunisia) il giorno 20 marzo 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Klebi Mohamed è autorizzato ad esercitare in Italia, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05673

DECRETO 11 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Belaid Samir di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Belaid Samir ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere, conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dal sig. Belaid Samir, nato a Mahdia (Tunisia) il giorno 20 marzo 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Belaid Samir è autorizzato ad esercitare in Italia, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05674

DECRETO 11 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Mahmoudi Abdelbaki di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Mahmoudi Abdelbaki ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere, conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il

quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1994 dal sig. Mahmoudi Abdelbaki, nato a Siliana (Tunisia) il giorno 11 marzo 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Mahmoudi Abdelbaki è autorizzato ad esercitare in Italia, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05675

DECRETO 11 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Saguer Atef di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Saguer Atef ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere, conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dal sig. Saguer Atef, nato a Biserta (Tunisia) il giorno 15 maggio 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Saguer Atef è autorizzato ad esercitare in Italia, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05676

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Solecka Iwona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Solecka Iwona ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1984 presso il Liceo medico di Prudnik (Polonia) dalla sig.ra Solecka Iwona nata a Glucholazy (Polonia) il giorno 16 giugno 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Solecka Iwona è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05792

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Darida Dorina Dana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Darida Dorina Dana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Baia Mare (Romania) dalla sig.ra Darida Dorina Dana nata a Baia Mare (Romania) il giorno 28 maggio 1978 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Darida Dorina Dana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio pro-

fessionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05793

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Berci Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Berci Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bistrita (Romania) dalla sig.ra Berci Maria nata a Sighetu Marmatiei (Romania) il giorno 17 gennaio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Berci Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05794

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Tamas Cecilia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tamas Cecilia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali

si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bistrita (Romania) dalla sig.ra Tamas Cecilia nata a Sighetu (Romania) il giorno 22 settembre 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tamas Cecilia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05795

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bolgar Simona Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bolgar Simona Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Sibiu (Romania) dalla sig.ra Bolgar Simona Maria nata a Blaj (Romania) il giorno 26 marzo 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bolgar Simona Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05796

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Negrea Monica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Negrea Monica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Baia Mare (Romania) dalla sig.ra Negrea Monica nata a Sighetu Marmatiei (Romania) il giorno 19 giugno 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Negrea Monica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05797

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Velcherean Claudia Simona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Velcherean Claudia Simona ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria di Hunedoara (Romania) dalla sig.ra Velcherean Claudia Simona nata Hunedoara (Romania) il giorno 25 marzo 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Velcherean Claudia Simona è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio

professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05798

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Spridon Voinea Nicoleta Mirela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Spridon Voinea Nicoleta Mirela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria di Petrosani (Romania) dalla sig.ra Spridon Voinea Nicoleta Mirela nata Drobeta T. Severin (Romania) il giorno 11 ottobre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Spridon Voinea Nicoleta Mirela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05799

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Tolgyi Ligia Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tolgyi Ligia Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la scuola post-liceale sanitaria di Hunedoara (Romania) dalla sig.ra Tolgyi Ligia Elena, nata a Deva (Romania) il giorno 11 novembre 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tolgyi Ligia Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05800

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cipilna Petcu Ioana Manuela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cipilna Petcu Ioana Manuela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1997 presso la scuola post-liceale sanitaria di Tulcea (Romania) dalla sig.ra Cipilna Petcu Ioana Manuela, nata a Pitesti (Romania) il giorno 14 novembre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cipilna Petcu Ioana Manuela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05801

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Urbanska Grazyna Krystyna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Urbanska Grazyna Krystyna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1978 presso il Liceo medico di Radom (Polonia) dalla sig.ra Urbanska Grazyna Krystyna, nata a Radom (Polonia) il giorno 8 marzo 1958, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Urbanska Grazyna Krystyna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05802

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pascu Carmen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pascu Carmen ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la scuola post-liceale sanitaria di Petrosani (Romania) dalla sig.ra Pascu Carmen, nata a Pingarati (Romania) il giorno 8 luglio 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pascu Carmen è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05803

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Rosca Valentina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rosca Valentina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la scuola post-liceale sanitaria di Alba Iulia (Romania) dalla sig.ra Rosca Valentina, nata a Ludus (Romania) il giorno 6 marzo 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rosca Valentina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05804

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Muntean Ioan Sorin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Muntean Ioan Sorin ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1997 presso la scuola post-liceale sanitaria di Alba Iulia (Romania) dal sig. Muntean Ioan Sorin, nato a Blaj (Romania) il giorno 17 aprile 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Muntean Ioan Sorin è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05805

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Vesa Ioana Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vesa Ioana Gabriela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la scuola post-liceale sanitaria di Petrosani (Romania) dalla sig.ra Vesa Ioana Gabriela, nata a Lupeni (Romania) il giorno 21 febbraio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vesa Ioana Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05806

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ungur Alina Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ungur Alina Gabriela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la scuola post-liceale sanitaria di Petrosani (Romania) dalla sig.ra Ungur Alina Gabriela, nata a Petrosani (Romania) il giorno 10 aprile 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ungur Alina Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05807

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 maggio 2002.

Proroga del termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla misura 2.1.a Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA Innovazione, prevista dal Programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il Programma operativo nazionale (P.O.N.) «Sviluppo imprenditoriale locale», approvato dalla Commissione della U.E. con decisione C(2000)2342 dell'8 agosto 2000, ed in particolare la misura 2, Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA, che ha previsto un nuovo sistema agevolativo che, utilizzando regimi di aiuto esistenti e nel rispetto dei relativi inquadramenti comunitari, unifica, integra e semplifica le procedure di accesso e di concessione delle agevolazioni;

Visto il Complemento di programmazione del citato P.O.N., approvato dal comitato di sorveglianza del P.O.N. medesimo nella riunione del 10 luglio 2001, relativo alla prima modalità operativa della suddetta misura 2, denominata PIA Innovazione, finalizzata alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese che promuovono iniziative organiche e complete riferite ad un programma di «sviluppo precompetitivo» ed al conseguente programma di investimenti per la «industrializzazione dei risultati»;

Vista la circolare n. 1167509 del 28 novembre 2001 del Ministero delle attività produttive con la quale sono state fissate le modalità applicative per tale specifica misura denominata PIA Innovazione;

Considerato che la detta circolare ministeriale n. 1167509/01 rinvia, per l'indicazione delle risorse finanziarie disponibili per ciascun bando e per la fissazione dei termini di presentazione delle relative domande, ad uno specifico decreto del Ministro delle attività produttive;

Visto il proprio decreto del 28 marzo 2002 con il quale sono stati fissati i termini di presentazione delle domande dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso e fino al sessantesimo giorno successivo e, cioè, dal 5 aprile 2002 al 4 giugno 2002;

Ritenuto opportuno, anche per andare incontro a specifiche richieste in tal senso, differire il richiamato termine finale di presentazione delle domande, in modo da consentire ai soggetti interessati i necessari approfondimenti di una normativa applicata per la prima volta ed una consapevole e meditata formulazione delle domande di agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla misura 2.1.a Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA Innovazione, prevista dal Programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale», fissato al 4 giugno 2002 con decreto ministeriale del 28 marzo 2002, è differito al 26 luglio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A06472

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 maggio 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 1° dicembre 2001 al 30 gennaio 2002 nella provincia di Vercelli;

gelate dall'8 dicembre 2001 al 31 gennaio 2002 nella provincia di Biella;

gelate dal 10 dicembre 2001 al 22 gennaio 2002 nella provincia di Novara;

gelate dal 10 dicembre 2001 al 31 gennaio 2002 nella provincia di Torino;

gelate dal 12 dicembre 2001 al 21 gennaio 2002 nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola;

gelate dal 1° gennaio 2002 al 31 gennaio 2002 nella provincia di Cuneo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Biella: gelate dall'8 dicembre 2001 al 31 gennaio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Biella, Candelo, Cavaglia, Cerretto Castello, Cossato, Gaglianico, Piatto, Ponderano, Roppolo, Sandigliano, Valdengo, Vigliano Biellese, limitatamente alle produzioni vivaistiche;

Cuneo: gelate dal 1° gennaio 2002 al 31 gennaio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, nel territorio del comune di Alto, limitatamente alle colture vivaistiche;

Novara: gelate dal 10 dicembre 2001 al 22 gennaio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, nel territorio dei comuni di Armeno, Arona, Carpignano Sesia, Cavaglietto, Cressa, Dormelletto, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Granozzo con Monticello, Grignasco, Invorio, Lesa, Meina, Momo, Nebbiuno, Novara, Oleggio, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pettenasco, Pisano, San Maurizio d'Opaglio, Sillavengo, Suno, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia, limitatamente alle colture vivaistiche e alle ortive;

Torino:

gelate dal 10 dicembre 2001 al 31 gennaio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Alpignano, Baldissero Torinese, Borgomasino, Bricherasio, Cantalupa, Carignano, Casalborgone, Caselette, Castiglione Torinese, Chieri, Ciriè, Collegno, Cumiana, Giaveno, Ivrea, Leini, Mercenasco, Moncalieri, Montanaro, Monteu da Po, Pancalieri, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Piverone, Rivarolo Canavese, Rivoli, Robassomero, Roletto, San Mauro Torinese, Sangano, Torino, Valperga, Verolengo, Verrua Savoia, Villarbasse, Vinovo, Volpiano, limitatamente alle colture vivaistiche;

gelate dal 10 dicembre 2001 al 31 gennaio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Issiglio;

Verbano-Cusio-Ossola:

gelate dal 12 dicembre 2001 al 21 gennaio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, nel territorio dei comuni di Baveno, Belgirate, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Casale Corte Cerro, Cossogno, Ghiffa, Gignese, Mergozzo, Omegna, Ornavasso, Pieve Vergonte, Premosello-Chiovenda, San Bernardino Verbano, Stresa, Verbania, Vignone, limitatamente alle colture vivaistiche;

gelate dal 12 dicembre 2001 al 21 gennaio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Belgirate, Ornavasso, Verbania;

Vercelli: gelate dal 1° dicembre 2001 al 30 gennaio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)*, *d)*, nel territorio del comune di Gattinara, limitatamente alle colture vivaistiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A06571

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 2 maggio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Belluno.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e delle norme statutarie e di regolamento citato in nota;

Dispone:

1. Irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Belluno in data 16 aprile 2002.

1.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Belluno nel giorno 16 aprile 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che il giorno 16 aprile 2002 l'ufficio, a causa della massiccia adesione del personale allo sciopero generale nazionale, indetto per l'intera giornata, ha funzionato irregolarmente.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 2 maggio 2002

Il direttore regionale: MICELI

02A06608

PROVVEDIMENTO 2 maggio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio di Venezia 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citato in nota;

Dispone:

1. Irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Venezia 1 in data 16 aprile 2002.

1.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Venezia 1 nel giorno 16 aprile 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che il giorno 16 aprile 2002, l'ufficio, a causa della massiccia adesione del personale allo sciopero generale nazionale, indetto per l'intera giornata, ha funzionato irregolarmente.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, della legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 2 maggio 2002

Il direttore regionale: MICELI

02A06607

PROVVEDIMENTO 15 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Accerta:

La chiusura al pubblico dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brescia nel giorno 16 aprile 2002, per l'intero arco orario.

Motivazioni.

Il presente provvedimento di accertamento del mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia deriva dalla proposta di emissione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, per il giorno 16 aprile 2002, avanzata dalla procura generale della Repubblica di Brescia, con nota prot. n. 918/02 del 17 aprile 2002, a

causa dell'adesione del personale allo sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali, per l'intera giornata lavorativa.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1981, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 maggio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A06602

PROVVEDIMENTO 15 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Accerta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pavia nel giorno 16 aprile 2002, per l'intero arco orario.

Motivazioni.

Il presente provvedimento di accertamento del mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia deriva dalla proposta di emissione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, per il giorno 16 aprile 2002, avanzata dalla procura generale della Repubblica di Milano, con nota prot. n. 67/02, del 20 aprile 2002, a causa dell'adesione del personale allo sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali, per l'intera giornata lavorativa.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1981, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 maggio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A06603

PROVVEDIMENTO 15 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici distrettuali e del registro di Patti, Lentini e Caltagirone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie di regolamento citate in nota;

Dispone:

Il mancato funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla direzione regionale della Sicilia:

1) ufficio distrettuale delle imposte dirette di Patti;

2) ufficio del registro di Patti;

3) ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lentini;

4) ufficio del registro di Caltagirone nel giorno 16 aprile 2002.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che a seguito dell'adesione della quasi totalità del personale degli uffici sopra citati, allo sciopero proclamato da alcune organizzazioni sindacali nel giorno 16 aprile 2002, gli stessi sono rimasti chiusi per l'impossibilità di assicurare i servizi essenziali.

Quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Palermo, 15 maggio 2002

Il direttore regionale: DI GIUGNO

02A06462

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 13 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Schio - Servizio di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LE REGIONI TRENTINO-ALTO ADIGE
VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota prot. n. 114394/02 del 16 aprile 2002 del direttore dell'ufficio provinciale di Vicenza, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Schio - Servizio di pubblicità immobiliare, dell'ufficio medesimo per il giorno 16 aprile 2002;

Accertato che il mancato funzionamento delle sezione staccata di Schio - Servizio di pubblicità immobiliare è da attribuirsi allo sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali il 16 aprile 2002;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Veneto con nota datata 22 aprile 2002, prot. n. 3745/02;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della sezione staccata di Schio - Servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Vicenza per il giorno 16 aprile 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 13 maggio 2002

Il direttore compartimentale: CIERI

02A06461

DECRETO 13 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del polo catastale di Codroipo dell'ufficio provinciale di Udine.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LE REGIONI TRENTINO-ALTO ADIGE
VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota prot. n. 97817 del 16 aprile 2002 del direttore dell'ufficio provinciale di Udine, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento del polo catastale di Codroipo (Udine) del medesimo ufficio, per il giorno 16 aprile 2002;

Accertato che il mancato funzionamento del polo catastale di Codroipo è da attribuirsi allo sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali il 16 aprile 2002;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Friuli-Venezia Giulia con nota datata 22 aprile 2002, prot. n. 3792/02;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del polo catastale di Codroipo (Udine) dell'ufficio provinciale di Udine per il giorno 16 aprile 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 13 maggio 2002

Il direttore compartimentale: CIERI

02A06463

DECRETO 13 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Treviso.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LE REGIONI TRENTINO-ALTO ADIGE
VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota prot. n. 132069 del 18 aprile 2002 del direttore dell'ufficio provinciale di Treviso, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio medesimo per il giorno 16 aprile 2002;

Accertato che il mancato funzionamento dei servizi catastali di Treviso è da attribuirsi allo sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali il 16 aprile 2002;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Veneto con nota datata 22 aprile 2002, prot. n. 3878/02;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Treviso per il giorno 16 aprile 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 13 maggio 2002

Il direttore compartimentale: CIERI

02A06464

DECRETO 13 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Padova.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LE REGIONI TRENTINO-ALTO ADIGE
VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota prot. n. 120247/1B del 17 aprile 2002 del direttore dell'ufficio provinciale di Padova, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare (ex conservatoria dei registri immobiliari) dell'ufficio medesimo per il giorno 16 aprile 2002;

Accertato che il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare di Padova è da attribuirsi allo sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali il 16 aprile 2002;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Veneto con nota datata 22 aprile 2002, prot. n. 3779/02;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare (ex conservatoria dei registri immobiliari) dell'ufficio provinciale di Padova per il giorno 16 aprile 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 13 maggio 2002

Il direttore compartimentale: CIERI

02A06465

PROVVEDIMENTO 14 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 23751 del 17 aprile 2002, del direttore dell'ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio medesimo per il giorno 16 aprile 2002;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Lodi è dipeso dalla partecipazione allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali della maggior parte del personale, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 6 maggio 2002, prot. n. 883, ha espresso parere favorevole con conferma della suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Lodi nel giorno 16 aprile 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 14 maggio 2002

Il direttore compartimentale: ETTORRE

02A06743

PROVVEDIMENTO 14 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Como.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1/78388 del 18 aprile 2002, del direttore dell'ufficio provinciale di Como, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio medesimo per il giorno 16 aprile 2002;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Como è dipeso dalla partecipazione allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali della - maggior parte del personale, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 6 maggio 2002, prot. n. 887, ha espresso parere favorevole con conferma della suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Como nel giorno 16 aprile 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 14 maggio 2002

Il direttore compartimentale: ETTORRE

02A06744

PROVVEDIMENTO 14 maggio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Milano.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma l, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno vailidità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 324697 del 16 aprile 2002, del direttore dell'ufficio provinciale di Milano, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare di Milano città e Milano provincia, per il giorno 16 aprile 2002;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Milano è dipeso dalla partecipazione allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali, della maggior parte del personale, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 6 maggio 2002, prot. n. 886, ha espresso parere favorevole con conferma della suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Milano limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare di Milano città e Milano provincia nel giorno 16 aprile 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 14 maggio 2002

Il direttore compartimentale: ETTORRE

02A06745

PROVVEDIMENTO 14 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Cremona.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 34765 del 16 aprile 2002, del direttore dell'ufficio provinciale di Cremona, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio medesimo limitatamente ai servizi catastali per il giorno 16 aprile 2002;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Cremona è dipeso dalla partecipazione allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali, della maggior parte del personale, tale da non consetitire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 6 maggio 2002, prot. n. 884, ha espresso parere favorevole con conferma della suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Cremona, limitatamente ai servizi catastali, nel giorno 16 aprile 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 14 maggio 2002

Il direttore compartimentale: ETTORRE

02A06746

PROVVEDIMENTO 14 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Pavia, sezione staccata di Voghera.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1/91817 del 17 aprile 2002, del direttore dell'ufficio provinciale di Pavia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio medesimo, limitatamente alla sezione staccata di Voghera, per il giorno 16 aprile 2002;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Pavia è dipeso dalla partecipazione allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali, della maggior parte del personale, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 6 maggio 2002, prot. n. 885, sia espresso parere favorevole con conferma della suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Pavia, limitatamente alla sezione staccata di Voghera, nel giorno 16 aprile 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 14 maggio 2002

Il direttore compartimentale: ETTORRE

02A06747

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 9 maggio 2002.

Modifiche alla delibera n. 45/02/CSP. (Deliberazione n. 58/02/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti del 9 maggio 2002;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»;

Vista la delibera n. 45/02/CSP, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate per i giorni 19 e 26 maggio 2002»;

Visto il decreto 3 aprile 2002 del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2002, che determina la ripartizione dei contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge n. 28/2000;

Rilevato che con note del 30 aprile 2002 e del 6 maggio 2002 il Ministero dell'interno ha comunicato all'Autorità l'aggiornamento dell'elenco delle province e dei comuni interessati ai prossimi turni di elezioni amministrative;

Considerato che la delibera n. 45/02/CSP, per i fatti e gli atti intervenuti, deve essere modificata;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. Al decimo capoverso della premessa la parola: «settecentottantotto» è sostituita dalla seguente: «settecentonovantacinque».

Art. 2.

1. All'art. 12, comma 1, le parole: «dall'art. 1, comma 3, del decreto 5 febbraio 2001 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 1, comma 3, del decreto 3 aprile 2002 del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Art. 3.

1. All'art. 25, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-*bis*. Le disposizioni del presente provvedimento, in quanto compatibili, si applicano alle consultazioni per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Casamicciola Terme, fissate per il giorno 9 e 10 giugno 2002, con l'eventuale estensione per il turno di ballottaggio del 23 e 24 giugno 2002, nonché ad eventuali ulteriori consultazioni elettorali amministrative, che per fatti o atti sopravvenuti si svolgeranno nei mesi di maggio e giugno 2002».

Art. 4.

1. All'allegato *E* sono soppresse le parole: «Vailate» e «Gerace» e sono aggiunte le seguenti parole: «San Felice Circeo», «Fonte Nuova», «Pignataro Maggiore» e «Teti».

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Roma, 9 maggio 2002

Il presidente: CHELI

02A06460

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 28 marzo 2002.

Risorse aree depresse: modalità approvazione studi di fattibilità e definanziamenti. (Deliberazione n. 11/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che all'art. 1 istituisce presso la Cassa depositi e prestiti, il Fondo rotativo per la progettualità;

Viste le leggi 20 dicembre 1996, n. 641, 23 maggio 1997, n. 135, 30 giugno 1998, n. 208, recanti risorse per le aree depresse;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1 istituisce apposito fondo per il finanziamento, a fondo perduto, della progettazione preliminare delle opere di competenza delle regioni, di enti locali e degli altri soggetti richiamati all'art. 1, comma 54, della legge n. 549/1995;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, che, all'art. 54, istituisce un fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse di cui alle citate leggi numeri 641/1996, 135/1997 e 208/1998 ed ha dettato direttive di carattere procedurale per l'attuazione delle iniziative così finanziate;

Vista in particolare la delibera 9 luglio 1998, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/1998), con la quale questo Comitato attribuiva 1.807,599 Meuro (3.500 miliardi di lire), a carico degli stanziamenti della legge n. 208/1998, alle intese istituzionali di programma per la realizzazione di interventi infrastrutturali e, nel limite massimo del 3% di detto importo, per il finanziamento del 50% di studi di fattibilità, demandando ad apposito Comitato di coordinamento l'individuazione delle opere e degli studi da proporre per il finanziamento nell'ambito delle citate intese e prevedendo che gli studi venissero predisposti in base a specifiche diffuse dal Comitato stesso e sottoposti a verifiche stabilite dal medesimo;

Vista la delibera 5 agosto 1998, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* n. 241/1998), con la quale veniva istituita, in seno a questo Comitato, tra le altre, la Commissione III per il «Coordinamento delle politiche infrastrutturali», alla quale è demandata l'istruttoria delle questioni inerenti le infrastrutture, e veniva prevista la costituzione di apposita struttura interministeriale di supporto alla Commissione stessa;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 1383 in data 6 marzo 2002, con la quale, in ordine alla richiesta di differimento dei termini per l'avvio di un intervento di difesa del suolo nella regione Friuli-Venezia Giulia, viene rappresentata l'opportunità di inserire l'intervento stesso nell'ambito di apposito accordo di programma quadro;

Vista la nota della regione Lombardia n. 5656 in data 25 marzo 2002 con la quale si propone un uso parzialmente diverso del finanziamento destinato all'area ex Alfa Romeo di Arese, posto a carico delle risorse della legge n. 641/1996, ferme restando le finalità di supporto alle iniziative per il recupero e la reindustrializzazione dell'area citata;

Considerato che la richiamata delibera n. 70/1998 stabiliva che gli studi in ordine ai quali fosse stato formulato parere favorevole venissero inclusi in una lista di interventi prioritari per i quali programmare sia l'eventuale ricorso al fondo per la progettazione secondo modalità concordate con la Cassa depositi e prestiti, sia l'accesso ai finanziamenti disponibili per la realizzazione delle opere a valere sul complesso delle risorse cui l'intesa possa fare affidamento;

Considerato che il citato art. 4 della legge n. 144/1999 ha rimesso a questo Comitato il riparto delle disponibilità del fondo istituito dallo stesso art. 4 ed ha subordinato l'accesso al fondo medesimo alla presentazione di specifica certificazione degli organismi regionali ed individuato nell'ordine di presentazione cronologica delle richieste il criterio di selezione delle iniziative da finanziare, escludendo l'effettuazione di istruttorie tecniche da parte della Cassa depositi e prestiti;

Considerato che il suddetto art. 4 della legge n. 144/1999 ha esteso le modalità e le procedure da esso previste alle anticipazioni del fondo rotativo per la progettualità di cui all'art. 1, commi 54 e 58 della legge n. 549/1995;

Preso atto che il Comitato di coordinamento, con l'elaborazione degli schemi per il riparto dei citato importo di 1.807,599 Meuro e con la selezione delle iniziative da ammettere a finanziamento, ha esaurito il proprio compito, posto che gli ulteriori adempimenti ad esso rimessi dalla delibera n. 70/1998 sono da considerare superati dalla normativa sopravvenuta;

Preso atto che questo Comitato, con la delibera 4 agosto 2000, n. 74, ha rimesso alla III Commissione infrastrutture la soluzione delle problematiche relative, tra l'altro, agli studi finanziati a carico della legge n. 208/1998;

Preso atto che, nella suesposta logica, la III Commissione, nella seduta del 29 marzo 2001, ha delegato specifici adempimenti alla struttura di supporto alla Commissione stessa demandando, tra l'altro, alla medesima di valutare direttamente le richieste di proroga per approfondimenti successivi alla consegna degli studi di fattibilità;

Preso atto delle relazioni del febbraio e marzo 2002 predisposte dall'Unità di verifica degli investimenti pubblici del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine allo stato di attuazione, rispettivamente, delle opere commissariate e delle opere di completamento finanziate a carico delle risorse della legge n. 208/1998 con le delibere numeri 52/1999 e 135/1999, relazioni dalle quali si evince che al 31 dicembre 2001 circa il 92% delle opere commissariate risultano in corso o ultimate e che al 28 febbraio 2002 oltre l'86% delle opere di completamento risulta avviato, per un importo complessivo di circa 1.400 Meuro (2.710 miliardi di lire);

Ritenuto di dettare disposizioni aggiornate sugli adempimenti conseguenti alla conclusione delle attività cofinanziate, con particolare riferimento alle modalità di approvazione degli studi ed alle relative comunicazioni finali;

Ritenuto altresì di procedere al definanziamento dello studio di fattibilità relativo al «Recupero dei centri storici pugliesi» e delle opere di cui alle citate note del Ministero dell'ambiente e della regione Lombardia per le motivazioni esposte nel dispositivo;

Delibera:

I) STUDI DI FATTIBILITÀ.

1. Modalità di approvazione.

1.1. Rilascio certificazione di coerenza - Come precisato dalla Commissione infrastrutture nella seduta dei 29 marzo 2001, il termine «ultimazione dello studio» individua il momento in cui la società affidataria (ATI o professionista incaricato) consegna alla stazione appaltante lo studio redatto e completo. La stazione appaltante ha tuttavia a disposizione un mese, per gli studi sottosoglia, o due mesi, per gli studi sopra-

soglia, per le integrazioni e/o approfondimenti che ritenesse necessario chiedere al redattore dello studio: nella citata seduta la Commissione infrastrutture ha altresì disposto che eventuali istanze per il differimento di tale termine debbano essere adeguatamente motivate e vengano valutate dalla struttura di supporto della Commissione stessa.

Ad effettuata consegna alla stazione appaltante, ovvero dopo l'effettuazione delle eventuali modifiche e/o integrazioni di cui al punto precedente, lo studio viene assunto dalla stazione appaltante che ne definirà anche gli esiti ai fini della decisione di investimento nell'ipotesi che l'attuazione sia di propria competenza.

La medesima stazione appaltante provvede ad acquisire, qualora non sia stata già inviata a corredo dello studio, la documentazione concernente ulteriori indagini condotte a supporto o *a latere* dello studio stesso ed invierà, accompagnandolo con una propria relazione sintetica, lo studio all'amministrazione proponente (centrale o regionale) che, entro un mese, provvede alla «certificazione di coerenza».

Tale certificazione, che costituisce approvazione in via tecnica dello studio, riguarda la verifica della rispondenza e della completezza dello studio in rapporto al contratto di affidamento (ivi incluso il capitolato d'oneri e l'offerta, quali parti costitutive) ovvero il collaudo della prestazione di servizio. Come tale, detta certificazione di coerenza non è sostitutiva di quella introdotta dalla legge n. 144/1999 che istituisce, invece, la c.d. «certificazione di utilità», intesa quale espressione della volontà di procedere all'investimento.

La certificazione di coerenza, in particolare, riguarderà, coerentemente con quanto previsto nell'«indice dei requisiti minimi» contenuto in allegato *B* alle delibere di questo Comitato numeri 106/99 e 135/99, i seguenti aspetti dello studio:

la completezza dello studio rispetto ai requisiti minimi richiesti al citato allegato *B*;

la presenza, nella relazione sintetica redatta dall'estensore dello studio, di elementi idonei a sostenere la scelta di investimento, nel caso di esito positivo dello studio, e a indirizzare la successiva fase della progettazione.

Si precisa, ad ogni buon fine, che l'amministrazione proponente — qualora lo ritenga opportuno e motivando la scelta (ad esempio, in considerazione della competenza alla realizzazione in capo allo stesso soggetto attuatore) — può demandare all'ente attuatore stesso (ente locale o sottordinato) il rilascio della certificazione di coerenza, purché faccia poi formalmente propria la certificazione medesima.

A seguito del rilascio della certificazione di coerenza e dalla data d'invio — a questo Comitato — della comunicazione di conclusione dello studio, potrà essere liquidata l'ultima rata (20%) delle competenze al soggetto incaricato.

1.2. Modalità di trasmissione - L'amministrazione proponente, al termine della procedura di approvazione, invierà al Servizio centrale di segreteria di questo Comitato comunicazione formale di conclusione dello studio di fattibilità contenente:

a) gli estremi dell'avvenuto rilascio della «certificazione di coerenza»;

b) un «quadro tecnico economico» riepilogativo dei fondi a disposizione, delle spese sostenute per la gara, delle eventuali economie derivanti da ribassi d'asta e delle eventuali somme residue a disposizione;

c) comunicazione relativa all'esito dello studio di fattibilità, intendendo con ciò le conclusioni positive/negative a cui lo studio è pervenuto circa la realizzabilità dell'intervento, indicando quindi, in caso di esito positivo, le caratteristiche dell'intervento da portare a progettazione, le condizioni e le raccomandazioni per realizzare l'iniziativa infrastrutturale, ovvero riportando la conclusione negativa cui perviene lo studio stesso circa la consistenza del problema che ha dato origine all'approfondimento.

Medesima documentazione sarà inviata all'UVAL, corredata dal rapporto di sintesi dello studio di fattibilità contenuto in un massimo di 50 pagine, e, su richiesta, da copia del rapporto finale (su supporto cartaceo o magnetico); verrà altresì inviato un elenco delle ulteriori indagini eventualmente condotte, con indicazione dei dati prodotti e del loro possibile utilizzo per il miglioramento dell'apparato statistico di cui l'Ente fa uso nella programmazione.

Il quadro economico, tra l'altro, evidenzierà separatamente le quote del finanziamento complessivo utilizzate dalla stazione appaltante per la predisposizione dei documenti di gara, per le spese di pubblicazione del bando, per le spese generali, per eventuali gettoni e per le spese dei membri della commissione giudicatrice, per eventuali indagini, rilievi, mappature, cartografie, ecc., ritenuti propedeutici e indispensabili alla redazione dello studio. Gli importi di dette spese generali, se contenute nella percentuale dell'1,5% dell'importo complessivo del finanziamento, non comporteranno obbligo di rendicontazione, obbligo che interviene invece in caso di importi percentualmente superiori. In questo caso, si ricorda che dette spese debbono dettagliatamente essere autorizzate dal responsabile del procedimento per mezzo di apposita certificazione.

Per l'utilizzo delle eventuali economie si rinvia alle disposizioni contenute al punto 3 della delibera del 21 dicembre 2001, n. 114 (*Gazzetta Ufficiale* n. 42/2002).

1.3. Relazione - L'UVAL trasmetterà a questo Comitato una relazione conclusiva in merito agli esiti di questa prima sperimentale tornata di studi di fattibilità, evidenziando le eventuali criticità riscontrate e prospettando possibili soluzioni al fine del miglior utilizzo futuro dello strumento da parte delle amministrazioni interessate.

La relazione verrà consegnata, in prima versione, entro il mese di giugno 2002 e, in versione finale, entro il successivo mese di ottobre.

1.4. Abrogazione precedenti disposizioni - Le presenti disposizioni annullano e sostituiscono tutte le direttive finora emanate in materia.

2. Fasi successive.

Per le fasi progettuali successive, riguardanti gli studi di fattibilità conclusi con esito positivo, le amministrazioni regionali e gli enti locali possono formulare richiesta di accedere ai fondi per la progettazione previsti dalla vigente normativa ed in particolare al fondo rotativo per la progettualità di cui all'art. 1, commi 54 e 58, della legge n. 549/1995 ovvero al fondo per la progettazione preliminare istituito dall'art. 4 della legge n. 144/1999, entrambi gestiti dalla Cassa depositi e prestiti. Si sottolinea, in particolare, che l'accesso al fondo per la progettazione preliminare di cui all'art. 4 della legge n. 144/1999 — come esposto al punto 1.1 — è subordinato alla valutazione positiva e relativa certificazione dei risultati dello studio di fattibilità da parte del Nucleo di valutazione regionale, nonché all'attestazione di coerenza con i documenti di programmazione regionale rilasciata dal presidente della regione.

3. Definanziamenti.

È definanziato lo studio di fattibilità denominato «Recupero centri storici pugliesi» cod. 638 importo complessivo 1,549 Meuro (3.000 milioni di lire), proposto dalla regione Puglia, in quanto finora non risulta avviata la procedura di gara per l'affidamento delle attività da svolgere, pur essendo da tempo trascorso il termine entro il quale lo studio doveva essere ultimato, e tenuto conto che, in particolare, non risultano effettuati adempimenti di sorta dopo la seduta della III Commissione «Infrastrutture» del 6 giugno 2001, nella quale era stata esclusa la possibilità di proroga che eccedesse la durata originariamente assegnata.

Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili, 0,775 Meuro pari a 1.500 milioni di lire, vengono attribuite all'intesa istituzionale di programma per il successivo riutilizzo in quell'ambito, preferibilmente per studi di fattibilità nel medesimo settore.

II) OPERE: DEFINANZIAMENTI.

1. È definanziato l'intervento «Realizzazione casse di espansione fiume Tagliamento» posto a carico della legge n. 135/1997 per l'importo di 6,197 Meuro (12.000 milioni di lire) di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ente attuatore regione Friuli-Venezia Giulia, per la complessità delle problematiche ancora da superare per l'avvio delle opere ed il conseguente rischio che, stante i vincoli della preventiva aggiudicazione delle opere posti dalle direttive emanate in materia, non sia possibile impegnare tempestivamente i relativi fondi.

Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili vengono attribuite all'intesa istituzionale di programma stipulata con la regione Friuli-Venezia Giulia, per il successivo riutilizzo in tale contesto preferibilmente per il finanziamento del medesimo intervento nell'ambito di apposito accordo di programma quadro, come proposto dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, qualora le relative problematiche abbiano nel frattempo trovato soluzione ovvero per altri interventi relativi comunque al settore della difesa del suolo.

2. Sono definanziati gli «Interventi nell'ambito del piano di reindustrializzazione dell'area di Arese» posti a carico della legge n. 641/1996 per l'importo di 5,113 Meuro (9.900 milioni di lire) assegnato alla regione Lombardia con delibera del 18 dicembre 1996, in quanto, per mutate esigenze nel frattempo maturate nella stessa area, la predetta regione ha rappresentato la necessità di un uso delle risorse parzialmente diverso.

I fondi che si rendono conseguentemente disponibili vengono attribuiti all'intesa istituzionale di programma stipulata con la regione Lombardia, per essere riutilizzati nel medesimo settore infrastrutturale ed anche, come dalla stessa regione rappresentato, per le medesime finalità di supporto all'area di Arese.

Invita

tutte le amministrazioni interessate a conferire carattere prioritario, nell'ambito dei canali di finanziamento previsti dalla vigente normativa, alle fasi progettuali successive riguardanti gli studi di fattibilità di cui al punto I conclusi con esito positivo;

In particolare il Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di presentazione al Parlamento del piano che individua la destinazione delle disponibilità del «Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche» istituito dall'art. 54 della legge n. 448/2001, a considerare l'opportunità di riservare parte delle eventuali disponibilità residue relative all'anno 2002 e parte delle disponibilità concernenti gli esercizi successivi alla copertura degli oneri di progettazione di opere per le quali sia stato effettuato studio di fattibilità conclusosi positivamente, valutando altresì l'opportunità di conferire, in tale ambito, carattere prioritario agli interventi i cui studi di fattibilità siano stati finanziati a carico delle risorse della legge n. 208/1998, confermando così quel «canale privilegiato» di finanziamento che le originarie direttive avevano ipotizzato, sia pure in un contesto normativo diverso.

Roma, 28 marzo 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2002
Ufficio di controllo sugli atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 81

02A06469

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 27 maggio 2002

Dollaro USA	0,9190
Yen giapponese	114,83
Corona danese	7,4360
Lira Sterlina	0,63180
Corona svedese	9,1416
Franco svizzero	1,4590
Corona islandese	84,82
Corona norvegese	7,4400
Lev bulgaro	1,9527
Lira cipriota	0,57840
Corona ceca	30,627
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	242,45
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5722
Lira maltese	0,4072
Zloty polacco	3,7541
Leu romeno	30862
Tallero sloveno	225,3786
Corona slovacca	43,543
Lira turca	1291000
Dollaro australiano	1,6516
Dollaro canadese	1,4114
Dollaro di Hong Kong	7,1680
Dollaro neozelandese	1,9419
Dollaro di Singapore	1,6524
Won sudcoreano	1124,21
Rand sudafricano	9,2038

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A06830

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Credito cooperativo di Segni - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Segni.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 2 maggio 2002, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Credito cooperativo di Segni (Roma) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Segni (Roma), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

02A06564

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dermatrans»

Estratto provvedimento UPC/II/1157 del 7 maggio 2002

Specialità medicinale: DERMATRANS.

Confezioni:

«5» 15 cerotti transdermici 5 mg/24 h - A.I.C. n. 034861017/M;

«5» 30 cerotti transdermici 5 mg/24 h - A.I.C. n. 034861029/M;

«10» 15 cerotti transdermici 10 mg/24 h - A.I.C. n. 034861031/M;

«10» 30 cerotti transdermici 10 mg/24 h - A.I.C. n. 034861043/M;

«15» 15 cerotti transdermici 15 mg/24 h - A.I.C. n. 034861056/M;

«15» 30 cerotti transdermici 15 mg/24 h - A.I.C. n. 034861068/M;

Titolare AIC: Bayer S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IR/H/0109/001-003/-W001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06672

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epinitril»

Estratto provvedimento UPC/II/1158 del 7 maggio 2002

Specialità medicinale: EPINITRIL.

Confezioni:

«5» 15 cerotti transdermici 5 mg/24 h - A.I.C. n. 034860015/M;

«10» 30 cerotti transdermici 10 mg/24 h - A.I.C. n. 034860027/M;

«10» 15 cerotti transdermici 10 mg/24 h - A.I.C. n. 034860039/M;

«5» 30 cerotti transdermici 5 mg/24 h - A.I.C. n. 034860041/M;

«15» 15 cerotti transdermici 15 mg/24 h - A.I.C. n. 034860054/M;

«15» 30 cerotti transdermici 15 mg/24 h - A.I.C. n. 034860066/M;

Titolare AIC: Rottapharm S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IR/H/0104/001-003/-W001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06671

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Meningitec»

Estratto provvedimento UPC/II/1159 del 7 maggio 2002

Specialità medicinale: MENINGITEC.

Confezioni:

1 flaconcino di sospensione iniettabile da 0,5 ml - A.I.C. n. 035438011/M;

10 flaconcini di sospensione iniettabile da 0,5 ml - A.I.C. n. 035438023/M.

Titolare AIC: Wyeth Lederle S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0356/001/-W008.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione del saggio di immunogenicità nel topo come previsto dalla Farmacopea europea (monografia 01/2002: 1219).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06673

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Daivonex»

Estratto provvedimento UPC/II/1160 del 7 maggio 2002

Specialità medicinale: DAIVONEX.

Confezioni:

lozione 0,005% 30 ml - A.I.C. n. 028253045/M;

lozione 0,005% 60 ml - A.I.C. n. 028253058/M.

Titolare AIC: Prodotti Formenti S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0117/001-002/W002.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del prodotto finito (riduzione dei limiti microbici).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06674

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reminyl»

Estratto provvedimento UPC/II/1162 del 7 maggio 2002

Specialità medicinale: REMINYL.

Confezioni:

14 compresse rivestite con film da 4 mg in blister (PVC-PE-PVDC/ALU) - A.I.C. n. 034752016/M;

14 compresse rivestite con film da 8 mg in blister (PVC-PE-PVDC/ALU) - A.I.C. n. 034752028/M;

56 compresse rivestite con film da 8 mg in blister (PVC-PE-PVDC/ALU) - A.I.C. n. 034752030/M;

56 compresse rivestite con film da 12 mg in blister (PVC-PE-PVDC/ALU) - A.I.C. n. 034752042/M;

112 compresse rivestite con film da 12 mg in blister (PVC-PE-PVDC/ALU) - A.I.C. n. 034752055/M;

168 compresse rivestite con film da 12 mg in blister (PVC-PE-PVDC/ALU) - A.I.C. n. 034752067/M;

1 bottiglia (vetro ambrato) da 100 ml soluzione da 4 mg/ml - A.I.C. n. 034752079/M;

56 compresse rivestite con film da 4 mg in blister (PVC-PE-PVDC/ALU) - A.I.C. n. 034752081/M;

112 compresse rivestite con film da 8 mg in blister (PVC-PE-PVDC/ALU) - A.I.C. n. 034752093/M.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0210/001-004/-W007.

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del processo di sintesi del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06670

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lomebact»

Estratto decreto n. 156 dell'11 aprile 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.p.a., con sede in piazza XX settembre, 2 Villa guardia, Como, con codice fiscale n. 01192270138.

Medicinale: LOMEBACT.

Confezione A.I.C. n. 034000012 - «3 mg/ml collirio, soluzione» flacone 5 ml.

È ora trasferita alla società: Medivis S.r.l., con sede in via Marmolada, 4 Milano, con codice fiscale n. 11584260159.

Produzione, confezionamento e controllo: è autorizzata la modifica della produzione completa ed i controlli terminali da Ciba Vision A.G. - Hettlingen (Svizzera) all'officina farmaceutica Ciba Vision Faure - Rue de la Lombardiere, B.P. 131 - 07104 Annonay - Francia.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06272

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prevex»

Estratto decreto n. 158 dell'11 aprile 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Astrazeneca AB, con sede in S-151 85, Sodertalje (Svezia).

Medicinale: PREVEX.

Confezione: A.I.C. n. 027372010 - «5» 28 compresse 5 mg;

n. 027372022 - 14 compresse 10 mg;

n. 027372034 - «10 mg compresse rivestite» 28 compresse;

È ora trasferita alla società: Simesa S.p.a., con sede in via F. Sforza, palazzo Galileo, Basiglio, Milano, con codice fiscale n. 11991420156.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06273

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cisplatino Knoll»

Estratto decreto n. 170 dell'11 aprile 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Knoll AG, con sede in Ludwigshafen a/Rhein, Germania.

Medicinale: CISPLATINO KNOLL.

Confezione: A.I.C. n. 028739047 - «10 mg/20 ml soluzine per infusione endovenosa» 1 flacone;

n. 028739050 - «25 mg/50 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone;

n. 028739062 - «50 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone;

È ora trasferita alla società: GNR S.p.a., con sede in via Europa, 35, Muggiò, Milano, con codice fiscale n. 00795170158.

Si autorizza, altresì la conversione dell'intera autorizzazione a «Medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: «Cisplatino».

confezione A.I.C. n. 028739047/G - «10 mg/20 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone;

n. 028739050/G - «25 mg/50 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 falcone;

n. 028739062/G - «50 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti del medicinale Cisplatino Knoll, prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (028739047-050-062), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06274

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tozalin»

Estratto decreto n. 207 del 7 maggio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pulitzer italiana S.r.l., con sede in via Tiburtina, 1004, Roma, con codice fiscale n. 03589790587.

Medicinale: TOZALIN.

Confezione: A.I.C. n. 032789012 - «1 g polvere e solvente per uso intramuscolare» un flacone 1 g + una fiala solvente 4 ml (sospesa);

n. 032789024 - «1 g polvere e solvente per uso endovenoso» un flacone 1 g + una fiala solvente 10 ml (sospesa).

È ora trasferita alla società: Union Health S.r.l., con sede in via Roccamandolfi, 1 - Roma, con codice fiscale n. 06831491003.

I lotti del medicinale, prodotti a nome del vecchio titolare, non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06277

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticlopidina proge farm».

Estratto decreto n. 175 del 16 aprile 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Proge Farm S.r.l., con sede in via Baluardo La Marmora, 4 - Novara, con codice fiscale n. 01419800030.

Medicinale: TICLOPIDINA PROGE FARM.

Confezione: A.I.C. n. 035089010 - «250 mg compresse rivestite» 30 compresse.

È ora trasferita alla società: Pliva Pharma S.r.l., con sede in via dei Giardini, 7 - Milano, con codice fiscale n. 03227750969.

Si autorizza, altresì la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: Ticlopidina;

confezione A.I.C. n. 035089010/G - «250 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 29, comma 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 448.

I lotti del medicinale, Ticlopidina Proge Farm, prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (035089010), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06278

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Proxagol»

Estratto decreto n. 205 del 7 maggio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Nobel Farmaceutici S.r.l., con sede in via Tiburtina, 1004, Roma, con codice fiscale n. 04177861004.

Medicinale: PROXAGOL.

Confezione: A.I.C. n. 033426014 - «223 mg/100 ml colluttorio» flacone da 200 ml (sospesa).

È ora trasferita alla società: Union Health S.r.l., con sede in via Roccamandolfi, 1 - Roma, con codice fiscale n. 06831491003.

I lotti del medicinale, prodotti a nome del vecchio titolare, non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06276

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Panaside»

Estratto decreto n. 206 del 7 maggio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Nobel Farmaceutici S.r.l., con sede in via Tiburtina, 1004 - Roma con codice fiscale n. 04177861004.

Medicinale: PANASIDE.

Confezione: A.I.C. n. 035073016 - «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» sei fiale 2 ml.

È ora trasferita alla società: Union Health S.r.l., con sede in via dei Roccamandolfi, 1 - Roma, con codice fiscale n. 06831491003.

Si autorizza, altresì la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: Tiocolchicoside;

confezione A.I.C. n. 035073016/G - «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» sei fiale 2 ml.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 29, comma 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti del medicinale, Panaside, prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dal vecchio codice di A.I.C. (035073016), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06279

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Perfan»

Estratto decreto n. 208 del 7 maggio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Gruppo Lepetit S.p.a., con sede in via R. Lepetit, 8 Lainate, Milano con codice fiscale n. 00795960152.

Medicinale: PERFAN.

Confezione: A.I.C. n. 026958025 - una fiala 20 ml/100 mg.

È ora trasferita alla società: Myogen Gmbh, con sede in Hallestrasse, 50 Bonn, Germania.

I lotti del medicinale, prodotti a nome del vecchio titolare, non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06275

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Slodiar»

Estratto decreto n. 226 del 9 maggio 2002

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SLODIAR, rilasciata alla società Janssen Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese - Milano, via Michelangelo Buonarroti, 23 - c.a.p. 20093 - Italia, codice fiscale n. 00962280590 nella confezione:

A.I.C. n. 033573015 - «2 mg compresse effervescenti» 10 compresse effervescenti, viene sostituita con l'autorizzazione all'immissione in commercio di una nuova forma farmaceutica del medicinale IMODIUM, con attribuzione del nuovo codice di A.I.C., fermo restando la classificazione.

Medicinale: Imodium:

«2 mg capsule rigide», 8 capsule; A.I.C. n. 023673066 (in base 10) - 0QLG7B (in base 32);

«2 mg compresse effervescenti» 10 compresse effervescenti A.I.C. n. 023673078 (in base 10) - 0QLG7Q (in base 32).

I lotti del medicinale Slodiar, contraddistinti dal vecchio codice di A.I.C. (033573015), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06280

BANCA D'ITALIA

Nomina del Presidente del Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo di Segni - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Segni, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 6 maggio 2002 tenuta dal Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo di Segni (Roma) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel comune di Segni (RM) - posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 maggio 2002 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - il prof. Enrico Cavalieri è stato nominato Presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico.

02A06574

Nomina del Commissario straordinario e dei componenti il Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo di Segni - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Segni.
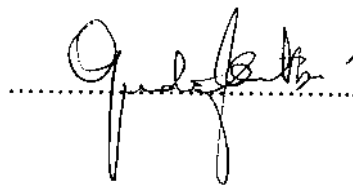
La Banca d'Italia, con provvedimento del 3 maggio 2002, ha nominato il sig. dott. Luciano Di Paolo Commissario straordinario ed i sigg. prof. Enrico Cavalieri, prof. avv. Francesco De Santis e rag. Nereo Mugnai componenti il Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo di Segni (Roma) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel comune di Segni (RM), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 2 maggio 2002.

02A06575

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Accordo quadro sul superamento del termine indicato nell'art. 2, comma 3, dell'AQN 29 luglio 1999 sul TFR e sui Fondi pensione complementare.

A seguito del parere favorevole espresso dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore di cui art. 41, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 sul testo dell'ipotesi d'accordo sul superamento del termine indicato nell'art. 3, comma 3, dell'AQN del 20 luglio 1999, nonché della certificazione positiva della Corte dei conti, il giorno 8 maggio 2002, alle ore 9,30, in Roma nella sede dell'ARAN si è svolto l'incontro tra l'ARAN, nella persona del presidente avv. Guido Fantoni

....

e i rappresentanti delle seguenti Confederazioni:

CGIL ....

CISL ....

UIL ....

CONFSAL ....
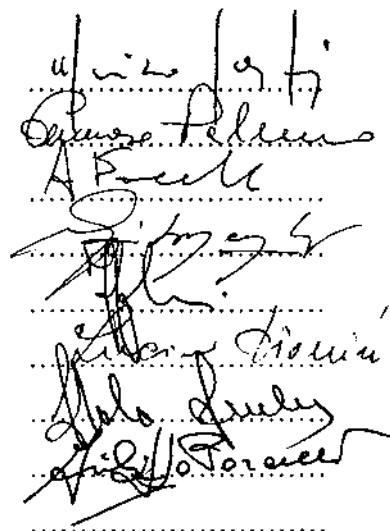
CONFEDIR ....

CIDA ....

COSMED ....

CISAL ....

RDB - CUB ....

Le parti al termine della riunione sottoscrivono l'allegato accordo.

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 2001, indicato per l'esercizio dell'opzione per l'iscrizione a Fondi pensione complementare dall'art. 2, comma 3, dell'AQN 29 luglio 1999, è differito al 31 dicembre 2005 salvo successive proroghe da concordare.

02A06471

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 91 del 28 marzo 2001 del Ministero della sanità, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Etoposide".». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 30 maggio 2001).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 34, seconda colonna, relativamente alla composizione degli eccipienti, dove è scritto: «polietilenglicole 300 quanto basta a 5 *mg* ...», leggasi: «polietilenglicole 300 quanto basta a 5 *ml* ...», e nel paragrafo della validità prodotto integro, dove è scritto: «*24* mesi dalla data di fabbricazione ...», leggasi: «*42* mesi dalla data di fabbricazione ...».

02A06633

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651123/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035